

Articolo 15

**Diritto delle persone portatrici di handicap all'autonomia,
all'integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della
comunità**

Premessa

La **Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità**, con Protocollo opzionale, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 13 dicembre 2006, rappresenta il più recente sistema convenzionale sui diritti umani adottato dall'ONU, con l'obiettivo di rafforzare il sistema di tutela dei diritti delle persone in situazione di disabilità anche attraverso l'istituzione di un Comitato competente a ricevere ed esaminare comunicazioni presentate dalle vittime di violazioni dei diritti sanciti dalla Convenzione, commesse da parte di uno Stato contraente.

Rispetto ad altri accordi internazionali sui diritti umani, rappresenta un'evoluzione significativa poiché contempla diritti "nuovi" come l'attenzione all'accessibilità estesa alle nuove tecnologie e ai sistemi di informazione e comunicazione. Un'accessibilità di tutti a tutto e il rafforzamento del ruolo delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità sono le priorità della Convenzione che *"... promuove, protegge e garantisce il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità e promuove il rispetto della loro intrinseca dignità"*. Si tratta, dunque, di un vero e proprio **cambio di paradigma** rispetto ad una visione legata ad una condizione di tipo sanitario per muovere, decisamente, verso l'ottica della piena affermazione dei diritti umani.

Con la **legge n. 18 del 3 marzo 2009**, il Parlamento italiano ha autorizzato la ratifica della Convenzione e del relativo protocollo opzionale, sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007.

Come noto, l'articolo 33, comma 2, della Convenzione fa riferimento al meccanismo di monitoraggio della Convenzione a livello nazionale: gli Stati Parti hanno l'obbligo di istituire un organismo con il compito di promuovere, proteggere e monitorare l'applicazione della Convenzione e nel quale sia garantita la partecipazione delle persone con disabilità e delle organizzazioni rappresentative delle stesse.

A tale proposito, la sopra richiamata legge di ratifica della Convenzione ha voluto contestualmente istituire l'**Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità**, *"allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità, in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione [...] nonché dei principi indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104"* (art. 3, co. 1). All'Osservatorio sono affidati rilevanti compiti (art. 3, co. 5):

- a) promuovere l'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 ed elaborare il rapporto dettagliato sulle misure adottate di cui all'articolo 35 della stessa Convenzione, in accordo con il Comitato interministeriale dei diritti umani;
- b) predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale;
- c) promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilità, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali;
- d) predisporre la relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità, di cui all'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal comma 8 del presente articolo;
- e) promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità.

In data **6 luglio 2010**, è stato sottoscritto il **Decreto interministeriale** n. 167 recante il **regolamento** per il funzionamento dell'Osservatorio (art. 3, co. 3), definito quale organismo consultivo e di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali in materia di disabilità. Il decreto prevede che in seno all'Osservatorio siano rappresentate le amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e nell'attuazione delle politiche in favore delle persone con disabilità, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l'Istituto nazionale di statistica, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle associazioni del terzo settore operanti nel campo della disabilità, nonché tre esperti di comprovata esperienza nel settore, designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali o dal Sottosegretario di Stato delegato, ed è **composto da 40 membri effettivi** nominati con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali su designazione delle amministrazioni e degli altri organismi previsti.

All'interno dell'Osservatorio è istituito un **Comitato tecnico-scientifico** con finalità di analisi ed indirizzo scientifico in relazione alle attività e ai compiti dell'Osservatorio.

Al funzionamento dell'Osservatorio è destinato uno **stanziamento annuo di 500.000 euro**, per gli anni dal 2009 al 2014.

§.1

Si rinvia a quanto comunicato nel precedente rapporto riguardo il numero dei disabili in Italia, in quanto, nel periodo d'interesse per il presente rapporto, non sono state condotte indagini al riguardo.

* * *

Nelle Conclusioni 2008 è contenuta una richiesta del Comitato europeo dei diritti sociali volta a conoscere gli esiti del programma di classificazione della disabilità (ICF) fornita dall'OMS, lanciato nel 2004, avente la finalità di formare i soggetti preposti all'inserimento lavorativo delle persone disabili.

Progetto Ministero del Lavoro e Politiche Sociali “ICF e Politiche del Lavoro” (2004)

L'obiettivo generale del programma riguardava l'individuazione e l'adozione di idonee procedure volte a realizzare un nuovo modello d'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, attraverso l'attivazione di tutti i soggetti interessati, nonché di verificare le condizioni di successo o di criticità relative all'applicazione delle previsioni normative (art. 14 d.lgs. 276/2003).

I diversi ambiti indicati nel progetto prevedevano:

- Analisi e ricerca
 - Formazione
 - Sperimentazione
 - Comunicazione
-
- Relativamente al primo punto, i risultati sulla ricerca normativa ha riguardato la redazione di un documento di orientamento per la stesura delle convenzioni quadro, stipulate fra i servizi per l'impiego, le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali di tipo b e dei loro consorzi. Su questo punto, dopo un lavoro di ricognizione, si è proceduto ad una classificazione dei contenuti necessari e tutte le convenzioni raccolte sono state riportate su una tabella sinottica che ha rappresentato la prima versione del documento finale .inoltre, è stato realizzato un programma di affiancamento ed assistenza tecnica alle provincie attraverso la sperimentazione e la formazione degli operatori.

- Per quanto attiene la Formazione, il progetto ha messo a punto strumenti e metodologie al fine di aumentare gli inserimenti delle persone con disabilità nel ciclo lavorativo ordinario attraverso sperimentazioni sul campo. Strumento cardine è stata la convenzione quadro che regola i rapporti tra i soggetti collettivi. Il piano di formazione ha fornito elementi di competenza agli attori sociali competenti ed è stato suddiviso in un piano esterno ed uno interno. Nel primo si è distinta una formazione standard una specialistica e un workshop di approfondimento, mentre la formazione interna in preparazione dello staff e degli operatori territoriali.
- L'area di sperimentazione ha perseguito l'obiettivo di fornire assistenza tecnica in 10 territori individuati per sperimentare l'impatto dell'articolo 14 del D.Lgs. 276/03 individuando le condizioni che rendono fattibile il meccanismo e realizzando un intervento attivo di accompagnamento e sostegno. La restituzione dei risultati della sperimentazione ha evidenziato i punti deboli e non del meccanismo operativo, al fine di trasferirne l'applicabilità.

Le attività di comunicazione hanno contribuito a coinvolgere le amministrazioni provinciali interessate a partecipare, a diffondere i risultati conseguiti e ad attivare e rafforzare una rete professionale costituita da tutti gli attori coinvolti a vario titolo nel processo di stipula, applicazione e gestione della convenzione- quadro territoriale.

I risultati ottenuti dalla prima fase sperimentale sono stati incoraggianti: la formazione specifica sulla disabilità di 1500 operatori della cosiddetta filiera territoriale dell'inserimento (Centri per l'impiego, Commissioni mediche, ecc.), 17 regioni e 78 province coinvolte.

A questa prima sperimentazione è seguito il *"Progetto ICF e Politiche del lavoro Torino"*, che ha visto il coinvolgimento dei Gruppi locali a supporto del Comitato Tecnico L.68/99 dei Territori di Chieri e Moncalieri - Carmagnola. La sperimentazione torinese ha interessato, inoltre, percorsi di formazione professionale per disabili giovani e adulti finalizzati all'inserimento lavorativo, intervenendo in una fase significativa di passaggio tra formazione e lavoro. Nel **2008/2009**, il Progetto CCM "Messa a punto di protocolli di valutazione della disabilità basati sul modello biopsicosociale e la struttura descrittiva dell'ICF" ha riguardato le province di Torino e Taranto dove sono stati sperimentati 20 protocolli lavoratore e 35 protocolli azienda.

E' ancora in corso di sperimentazione, invece, il programma denominato **"ICF4"**che si concluderà alla fine del 2011. Il programma si sviluppa in 11 Regioni (Piemonte, Liguria, Veneto, Friuli V.G., Abruzzo, Marche, Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia) attraverso una Provincia pilota (Asti, Genova, Padova, Pordenone, Teramo, Ascoli, Potenza, Avellino, Catanzaro, Foggia, Catania). Una parte del programma è indirizzata al

reinserimento delle persone divenute disabili a causa di infortuni sul lavoro. In totale, la sperimentazione dovrebbe interessare fino a 660 operatori, 50 per provincia oltre a 10 operatori delle equipe multidisciplinari dell'INAIL (per i disabili a causa del lavoro), 365 protocolli lavoratore, 330 protocolli impresa e 78 progetti personalizzati. L'obiettivo finale è quello di migliorare la qualità del collocamento mirato (ex L. 68/99), fornendo un servizio di consulenza alle imprese che presentano "scoperture", ma soprattutto offrire reali opportunità ai disabili, compresi i disabili a causa del lavoro, ad inserirsi o reinserirsi nel mercato del lavoro. Le azioni intraprese prevedono il coinvolgimento di servizi per il lavoro, servizi sociali dei comuni, delle sedi territoriali INAIL, INPS, agenzie per il lavoro, esponenti del terzo settore e degli altri servizi competenti per il reinserimento sociale e lavorativo dei bacini di intervento.

La sperimentazione della classificazione ICF in Italia non si è limitata all'ambito lavorativo ma ha interessato, altresì, anche il settore educativo. Infatti, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) ha promosso il *"Progetto ICF. Dal modello dell'OMS alla progettazione dell'inclusione"* che ha l'obiettivo di sperimentare, in un campione di istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e distribuite a livello nazionale, l'applicazione nella scuola del modello ICF dell'OMS. Obiettivo del progetto è quello di diffondere un approccio focalizzato sul ruolo determinante che l'ambiente scolastico, nei suoi molteplici aspetti, svolge nell'effettiva integrazione degli alunni con disabilità. Il progetto in questione è rivolto all'analisi di tutti quei fattori che, all'interno dell'ambiente scolastico, sono determinanti per l'integrazione degli alunni con disabilità. Le annualità interessate sono 2010-2012. Nel luglio 2011 è stata approvata la graduatoria dei progetti messi a bando, promossi e finanziati interamente dal MIUR. I progetti approvati e finanziati sono 95 ed interessano tutte le regioni italiane.

ISTRUZIONE

Quadro normativo generale

Nell'ordinamento giuridico italiano le fonti normative che assicurano il diritto dei disabili all'istruzione si rinvengono nella Carta costituzionale del 1948, nelle leggi ordinarie e nei regolamenti statali.

A livello costituzionale, vengono in rilievo l'art. 34, comma 1, e l'art. 38, comma 3, i quali rispettivamente affermano che «*la scuola è aperta a tutti*» e che «*gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione ed all'avviamento professionale*».

In applicazione dei succitati disposti costituzionali, la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, *Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*, costituisce il principale punto di riferimento per la tutela dei disabili. Come sottolineato dalla Corte costituzionale, la Legge in parola «rispondendo ad un'esigenza profondamente avvertita è diretta ad assicurare in un quadro globale ed organico la tutela del portatore di handicap» (cfr. Corte cost., sentenza n. 406 del 1992). La Legge n. 104/1992, dedica all'inserimento scolastico dei disabili gli artt. 12, 13, 14, 15. Tale disciplina è, tra l'altro, espressamente richiamata anche nel Cap. IV, Sezione I, del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*).

L'art. 12, comma 2, della Legge n. 104/1992 sancisce che il diritto all'educazione e all'istruzione è garantito nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie. La giurisprudenza ha affermato che la norma in parola attribuisce al disabile un diritto soggettivo perfetto al suo inserimento nella scuola (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 1134 del 2005).

La Legge n. 118/1971 statuisce che ai mutilati ed invalidi civili non autosufficienti e che frequentino la scuola dell'obbligo o corsi di addestramento professionali finanziati dallo Stato deve essere assicurato il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa, l'accesso alla scuola attraverso «adatti accorgimenti» per l'eliminazione delle barriere architettoniche, nonché l'assistenza durante gli orari scolastici per coloro che si trovino in una condizione di disabilità grave (art. 28, comma 1). Il diritto del disabile al trasporto scolastico gratuito riguarda non solo la frequenza della scuola dell'obbligo, ma si estende anche alla frequenza della scuola superiore. L'art. 139 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59*), attribuisce alle Province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, ed ai Comuni, con riferimento agli altri gradi inferiori, il compito, tra gli altri, di predisporre «servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio».

L'art. 12, comma 5, della Legge n. 104/1992 prevede, inoltre, la necessità di apprestare piani educativi individualizzati, alla cui definizione, per ciascun grado di scuola, è chiamato a partecipare, tra gli altri, il personale insegnante specializzato. Con riferimento

a quest'ultima categoria professionale, il legislatore è più volte intervenuto per regolare la formazione del docente di sostegno, da attuarsi attraverso appositi corsi di specializzazione di durata biennale presso le università. Il comma 3 dell'art. 14 statuisce che il diploma di laurea per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari, «costituisce titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno solo se siano stati sostenuti gli esami relativi, individuati come obbligatori per la preparazione all'attività didattica di sostegno». Analogamente, il diploma di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie ha valore abilitante anche per attività didattica di sostegno se l'insegnante abbia sostenuto esami concernenti lo svolgimento dell'attività didattica di sostegno.

In proposito, la Corte costituzionale ha precisato che «*i particolari titoli di specializzazione per l'adempimento delle ineliminabili (anche sul piano costituzionale) forme di integrazione e di sostegno a favore dei suddetti alunni [disabili] costituiscono un requisito per l'utilizzazione dei docenti in tali funzioni, con conseguente obbligo per l'Amministrazione di provvedersi degli insegnanti di sostegno forniti di idonei titoli di specializzazione*» (Corte cost., sentenza n. 52 del 2000). A sua volta, il Consiglio di Stato ha chiarito che l'insegnante di sostegno «è un insegnante a tutti gli effetti», a differenza dell'*assistente educatore* il quale è chiamato a «svolgere una attività di supporto materiale individualizzato, che nulla a che vedere con l'attività didattica propriamente intesa (...)» (Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 1204 del 2002).

Siffatto orientamento è stato confermato anche dal TAR del Lazio nel 2005. Il TAR, investito di un ricorso relativo alla violazione delle regole di formazione delle classi, ha affermato che «un ragazzo disabile per meglio vivere la quotidianità della scuola deve avere l'aiuto di tre figure specialistiche [insegnante di sostegno, assistente educativo e assistente all'igiene], ciascuna con un ruolo completamente diverso e complementare» (TAR Lazio, sentenza n. 9926 del 2007).

Gli insegnanti di sostegno sono contitolari delle sezioni e delle classi in cui svolgono la loro attività, partecipano alla programmazione didattica ed educativa, nonché agli organi collegiali scolastici (art. 13, comma 6 della Legge n. 104/1992). Il diritto del minore disabile ad avere un insegnante di sostegno non è limitato alla scuola dell'obbligo, ma si estende a tutti i presidi scolastici (Trib. Venezia, 9 marzo 2004). Detto diritto si configura come un diritto soggettivo; ne consegue che esso «*non può essere condizionato dall'esercizio dei poteri di organizzazione della scuola pubblica attribuiti alla pubblica amministrazione; in ipotesi di sua violazione, visto l'obbligo e la non discrezionalità della p.a. nel fornire tale pubblico servizio, non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo ma quella del giudice ordinario che può condannare la p.a. all'eliminazione di un pregiudizio arrecato da un suo comportamento avverso un*

diritto fondamentale del privato non suscettibile di affievolimento» (Trib. Reggio Calabria, 9 aprile 2007).

Al fine di venire incontro alle esigenze formative degli alunni con grave disabilità, con apposito Decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 141, è stata dettata apposita disciplina riguardo alla composizione delle classi. In particolare, detto decreto stabilisce che «le classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola materna, che accolgono alunni in situazione di handicap sono costituite con non più di 20 alunni». Con la citata sentenza TAR Lazio del 2005, in accoglimento del ricorso presentato dai genitori di un disabile inserito in una classe di 22 alunni con un altro bambino disabile, ha riconosciuto il diritto dell'alunno disabile ad essere l'unico alunno disabile della classe. Il TAR ha ricordato altresì che la «*possibilità di più svantaggiati in una classe è prevista solo in via eccezionale*» e segnatamente solo in presenza di handicap lievi.

Continuando nella disamina delle disposizioni nazionali relative all'integrazione scolastica dei disabili, giova ricordare che a norma del comma 3 dell'art. 13, della Legge n. 104/1992 gli enti locali hanno l'*obbligo* di «fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali». In proposito, la giurisprudenza ordinaria ha statuito che la norma in parola ha carattere precettivo «*stante l'assenza di discrezionalità in capo all'Amministrazione nell'istituzione di tale servizio che sono obbligatori per legge*» (Tribunale di Modica, ordinanza 5 maggio 2008).

La Legge n. 104/1992 prevede inoltre che l'integrazione scolastica del disabile avviene anche attraverso: a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività presenti sul territorio gestite da enti pubblici e privati; b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature e di sussidi didattici, nonché di altre forme di assistenza tecnica; c) la programmazione nell'università di interventi che tengono conto del bisogno della persona; d) l'attribuzione all'università di interpreti competenti allo scopo di facilitare l'apprendimento degli studenti non udenti. Con l'art. 1 della legge 28 gennaio 1999, n. 17 è stato introdotto il comma 6-bis ai sensi del quale «agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici», nonché servizi di tutorato specializzato.

Da ultimo, si osservi che l'istruzione è garantita anche a favore dei minori disabili soggetti all'*obbligo* scolastico, qualora siano temporaneamente impossibilitati a frequentare la scuola (art. 12, comma 9, della Legge n. 104/1992). In proposito, è prevista l'istituzione di classi ordinarie quali sezioni distaccate della scuola statale aperte anche ai minori ricoverati non disabili. Per questi ultimi è, tuttavia, necessario accertare, tra l'altro, «l'impossibilità della frequenza della scuola dell'*obbligo* per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione».

Il diritto all'integrazione scolastica del disabile è riconosciuto sia nella scuola pubblica che in quella privata paritaria. Con riferimento a quest'ultima, la Legge 10 marzo 2000, n. 62 (*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*), stabilisce, da un lato che «le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap» (art. 1, comma 3) e, dall'altro lato, che dette scuole devono impegnarsi nell'applicare le «norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio» (art. 1, comma 4, lett. e).

Per quanto attiene alla formazione professionale, l'art. 17 della Legge n. 104/1992 attribuisce alle regioni la competenza a realizzare l'inserimento del disabile negli ordinari corsi di formazione professionale. Ciò appare in linea con quanto è previsto dalla stessa giurisprudenza costituzionale, secondo cui la materia della formazione professionale rientra nella competenza esclusiva delle regioni (cfr. tra le tante Corte cost., sentenze n. 253 del 2006 e n. 425 del 2006).

I corsi professionali devono tenere conto delle diverse capacità ed esigenze del disabile che, conseguentemente, sarà inserito o in classi comuni ovvero in corsi specifici.

Per quanto concerne la formazione professionale, si rinvia gli articoli 9 e 10 del presente rapporto.

Misure adottate nel periodo di riferimento

Al fine di migliorare il processo di integrazione degli alunni con disabilità Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ha diramato le *Linee Guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità*, con nota prot. n. 4274 del **4 agosto 2009**, per fornire il quadro complessivo delle attività rivolte all'integrazione scolastica ed il potenziamento dell'offerta formativa. Il documento è stato elaborato da dirigenti ed esperti del MIUR in collaborazione con le Associazioni delle persone con disabilità.

La prima parte delle Linee Guida consta in una panoramica sui principi generali, raccolta delle norme dell'ordinamento italiano ed internazionale, concernenti l'integrazione scolastica nel rispetto dell'autonomia e della legislazione vigente di classi comuni, che è, appunto, la specificità italiana, sia in accordo ai principi sanciti dalla Convenzione Onu sui diritti per le persone con disabilità.

La seconda parte delle Linee Guida individua proposte di intervento concernenti vari aspetti nonché soggetti istituzionali coinvolti nel processo di integrazione. La

responsabilità educativa è di tutto il personale della scuola e si ribadisce la necessità della corretta e puntuale progettazione individualizzata per l'alunno con disabilità, in accordo con gli Enti Locali, l'ASL e le famiglie.

Per raggiungere alcune delle finalità espresse nelle Linee guida sono state destinate risorse specifiche ex lege 440/97, per il potenziamento dell'offerta formativa a favore dell'integrazione scolastica – vedi Circolare MIUR n.38 del 15.4.2010 *"Integrazione scolastica degli alunni con disabilità – legge 440/97. Piano di riparto fondi per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi. E.F. 2009"* - per iniziative di formazione del personale docente che opera nelle classi con alunni con disabilità e l'ampliamento delle dotazioni tecnologiche ed informatiche dei Centri Territoriali di Supporto.

Obiettivi sono il potenziamento ed il miglioramento della qualità dell'offerta formativa da attuarsi attraverso il coinvolgimento di tutti gli insegnanti, anche quelli curricolari, al pari dell'insegnante di sostegno cui è affidato l'alunno con disabilità.

Sono analizzate le "buone pratiche" organizzative e didattiche di Uffici Scolastici Regionali che hanno sviluppato particolari competenze specifiche.

Il finanziamento, ammontante a € 6.000.000,00, assegnato agli Uffici Scolastici Regionali, è stato ripartito in relazione al numero degli alunni con disabilità iscritti nell'anno scolastico 2008/2009.

Il predetto finanziamento è stato così suddiviso:

- a) € 5.500.000,00, per interventi a favore degli alunni con disabilità e formazione del personale docente;
- b) € 500.000,00, per i Centri Territoriali di Supporto.

Le risorse finanziarie devono essere prioritariamente destinate a:

- progetti innovativi e di sperimentazione atti a promuovere l'effettivo sviluppo di metodologie didattiche ed organizzative che, anche grazie all'uso delle nuove tecnologie, realizzino pratiche inclusive, tenuto conto delle esperienze maturate con il Piano di formazione nazionale I CARE;
- situazioni di particolare complessità che comportano la prosecuzione di progetti in rete fra scuole o fra scuole, enti locali ed associazioni, anche con il coinvolgimento dei Centri territoriali per la disabilità;

- progetti che definiscano buone pratiche in relazione al progetto di vita dell'alunno con disabilità, anche mediante l'alternanza scuola-lavoro e un opportuno orientamento scolastico;
- lo sviluppo di reti di scuole collegate a Scuole Polo o CTS mediante la creazione di siti web, di forum della rete, nonché mediante la costituzione di gruppi di lavoro in rete, impegnati anche in attività di monitoraggio e di individuazione dei bisogni delle scuole.
- attività di aggiornamento per gli operatori effettivamente operanti all'interno dei CTS, con precedenza di coloro che non sono stati presenti nelle fasi di formazione di cui all'Azione 4 del Progetto Nuove tecnologie e disabilità;
- diffusione della conoscenza e ampliamento della familiarità con gli ausili tecnologici fra docenti curricolari e specializzati;
- progetti sperimentali per individuare metodologie didattiche inclusive che coinvolgano le nuove tecnologie;
- supporti con idonei interventi alle attività svolte dai C.T.S., considerata l'importanza strategica degli stessi nella realizzazione del processo d'integrazione scolastica.

Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca con circolare n. 13 dell'8 febbraio 2011 **"Integrazione scolastica degli alunni con disabilità – Legge 440/97. Piano di riparto fondi per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi. - E. F. 2010"** ha informato che con la Direttiva del Ministro n. 87 dell' 8 novembre 2010, relativa agli interventi *ex lege* 440/97, ha assegnato risorse finanziarie specifiche alle iniziative finalizzate al potenziamento e alla qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con disabilità, con particolare riguardo agli alunni con deficit sensoriale, promosse dalle istituzioni scolastiche, anche associate in rete, nell'ambito dei rispettivi piani dell'offerta formativa, nonché ad iniziative di formazione del personale docente che opera nelle classi con alunni con disabilità.

Il finanziamento di € 5.828.450,00, assegnato agli Uffici Scolastici Regionali, è stato ripartito in relazione al numero degli alunni con disabilità iscritti nell'anno scolastico 2009/2010 e al numero dei Centri Territoriali di Supporto esistenti.

In particolare il predetto finanziamento è stato così suddiviso:

- a) € 5.378.450,00, per interventi a favore degli alunni con disabilità e formazione del personale docente;

b) € 450.000,00, per i Centri Territoriali di Supporto .

La legge **8 ottobre 2010**, n. **170**, che riconosce la specificità dei Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), assegna al sistema nazionale di istruzione e agli atenei il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché alunni e studenti con DSA possano raggiungere il successo formativo: per la peculiarità dei Disturbi Specifici di Apprendimento, la legge apre un canale di tutela del diritto allo studio, rivolto specificamente agli alunni con DSA, diverso da quello previsto dalla legge 104/1992. Infatti, il tipo di intervento per l'esercizio del diritto allo studio previsto dalla Legge si focalizza sulla didattica individualizzata e personalizzata, sugli strumenti compensativi, sulle misure dispensative e su adeguate forme di verifica e valutazione

Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ha emanato il D.M. 12.07.2011 con allegate le *"Linee Guida per il Diritto allo Studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento"* riguardanti la dislessia, la disgrafia e disortografia, la discalculia e le forme di comorbilità.

Le *Linee guida*, oltre a presentare alcune indicazioni, elaborate sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche, per realizzare interventi didattici individualizzati e personalizzati, indicano altresì il livello essenziale delle prestazioni richieste alle istituzioni scolastiche e agli atenei per garantire il diritto allo studio degli studenti con DSA.

Il documento presenta la descrizione dei Disturbi Specifici di Apprendimento, amplia alcuni concetti pedagogico - didattici ad essi connessi e illustra le modalità di valutazione per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA nelle istituzioni scolastiche e negli atenei. Un capitolo è poi dedicato ai compiti e ai ruoli assunti dai diversi soggetti coinvolti nel processo di inclusione degli alunni e degli studenti con DSA: uffici scolastici regionali, istituzioni scolastiche (dirigenti, docenti, alunni e studenti), famiglie, atenei. L'ultimo, è dedicato alla formazione.

La *didattica individualizzata* consiste nelle attività di recupero individuale che può svolgere l'alunno per potenziare determinate abilità o per acquisire specifiche competenze, anche nell'ambito delle strategie compensative e del metodo di studio; tali attività individualizzate possono essere realizzate nelle fasi di lavoro individuale in classe o in momenti ad esse dedicati, secondo tutte le forme di flessibilità del lavoro scolastico consentite dalla normativa vigente.

La *didattica personalizzata*, invece, anche sulla base di quanto indicato nella Legge 53/2003 e nel Decreto legislativo 59/2004, calibra l'offerta didattica e le modalità relazionali sulla specificità ed unicità a livello personale dei bisogni educativi che caratterizzano gli alunni

della classe, considerando le differenze individuali soprattutto sotto il profilo qualitativo; si può favorire, così, l'accrescimento dei punti di forza di ciascun alunno, lo sviluppo consapevole delle sue 'preferenze' e del suo talento. Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici di apprendimento, la didattica personalizzata si sostanzia attraverso l'impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche, tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo in ogni alunno: l'uso dei mediatori didattici (schemi, mappe concettuali, etc.), l'attenzione agli stili di apprendimento, la calibrazione degli interventi sulla base dei livelli raggiunti, nell'ottica di promuovere un apprendimento significativo.

Gli *strumenti compensativi* sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria.

Fra i più noti:

- la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
- il registratore, che consente all'alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
- i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l'affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
- la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
- altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali,

La formazione degli insegnanti e dei dirigenti scolastici per la corretta applicazione della Legge 170/2010 e per il raggiungimento delle sue finalità riguarda ogni classe.

Gli Uffici Scolastici Regionali attivano interventi di formazione in sinergia con i servizi sanitari territoriali, le università, gli enti, gli istituti di ricerca e le agenzie di formazione, individuando le esigenze formative specifiche, differenziate anche per ordini e gradi di scuola.

Infine, l'insegnante referente per i DSA può svolgere un ruolo importante di raccordo e di continuità riguardo all'aggiornamento professionale per i colleghi.

Gli studenti

Nelle scuole primarie e secondarie di I grado statali e non statali, negli ultimi 20 anni, si è assistito a una crescita progressiva della presenza di alunni con disabilità.¹ Per la scuola primaria si è passati dall'1,7% di alunni con disabilità sul totale degli iscritti nell'anno scolastico 1989/1990 (poco più di 54 mila alunni con disabilità) al 2,2% nell'anno scolastico 2009/2010. Per la scuola secondaria di primo grado si sono registrati incrementi superiori: nel 1989-90 la percentuale di alunni con disabilità rappresentava l'1,9% del totale degli alunni (poco più di 45 mila alunni con disabilità), mentre nell'anno scolastico 2009/2010 tale percentuale raggiunge il 3,3% della popolazione scolastica.

Nell'anno scolastico **2009/2010** gli alunni con disabilità erano **200.462**, di cui poco più di 130.000 frequentanti la scuola dell'obbligo; di questi, 20.151 (l'1,2% del totale degli alunni) frequentavano scuole dell'infanzia, 73.964 frequentavano la scuola primaria (il 2,6% del totale), 59.345 erano studenti della scuola secondaria di I grado (il 3,3% del totale) e 47.002 frequentavano scuole secondarie di II grado (1,7%).

Il 25,8%² degli alunni con disabilità ha problemi nello svolgere in modo autonomo almeno una delle seguenti attività: spostarsi all'interno della scuola, mangiare e andare in bagno in modo autonomo. Nel Mezzogiorno si trova la percentuale più alta di alunni con disabilità con problemi di autonomia (30,7%), contro il 21,6% degli alunni con disabilità del Nord. Nella scuola secondaria di I grado si trova un quadro simile, con il 78,7% degli alunni con disabilità senza problemi di autonomia e il 21,1% con problemi di autonomia. La distribuzione territoriale evidenzia sempre una maggiore presenza di alunni con problemi di autonomia nel Mezzogiorno (26,3% rispetto al 18,1% del Nord).

Per quanto riguarda i problemi degli alunni della scuola primaria si riscontra che circa il 5% della popolazione con disabilità ha problemi di tipo visivo, il 5% ha problemi di tipo uditivo ed il 14,3% ha problemi di tipo motorio.

Gli alunni della scuola primaria con problemi di ritardo mentale sono il 40,1% del totale di quelli con disabilità: la percentuale più bassa si riscontra al Centro (33%), mentre la più elevata al Nord (43,1% degli alunni con disabilità). Al Nord e al Centro c'è poi una ampia quota di popolazione con disabilità che presenta una sola difficoltà (rispettivamente il

¹ Fonte: MIUR

² I dati rilevati si riferiscono esclusivamente agli allievi della scuola primaria e secondaria di I grado statale. Non è stata effettuata analoga rilevazione nella scuola secondaria superiore

47,3% ed il 51,2%), mentre al Mezzogiorno sono ugualmente rappresentati gli alunni con una sola difficoltà (39,5%) e gli alunni che hanno tre difficoltà o più (35%).

Il quadro delle difficoltà presenti nella popolazione con disabilità della scuola secondaria di I grado rispecchia quanto riscontrato negli alunni della scuola primaria. Le difficoltà visive e uditive sono presenti, rispettivamente, in circa il 4% della popolazione, mentre l'11,2% della popolazione ha problemi di tipo motorio. Si riscontrano forti differenze territoriali, anche in questo ordine scolastico, per quanto concerne le difficoltà di apprendimento e le difficoltà nell'attenzione, le quali sono presenti rispettivamente nel 34,3% e nel 23,9% degli alunni con disabilità, con il valore minimo riscontrabile negli alunni con disabilità del Nord (rispettivamente 26,4% e 17,5%) e un valore massimo nel Mezzogiorno (rispettivamente 40,9% e 32,1%). Confermata, anche in questo caso, appare la prevalenza al Nord e al Centro di alunni con una sola difficoltà (rispettivamente 55,4% e 54,4%), mentre nel Mezzogiorno sono il 42,9% gli alunni con una sola difficoltà e 34,6% quelli con tre difficoltà o più.

I principali strumenti per l'integrazione: la tecnologia e il personale

Guardando all'offerta integrata di servizi, in termini di strumenti e persone, che le scuole statali e non statali e gli enti locali mettono in campo al fine di rispondere ai bisogni della popolazione scolastica con disabilità, emerge in primo luogo l'importanza dell'utilizzo dell'informatica nella didattica speciale. La tecnologia ha, infatti una funzione di "facilitatore" nel processo di integrazione sociale dell'alunno con disabilità, soprattutto nel caso in cui la postazione informatica sia situata all'interno della classe in cui è presente l'alunno.

Nell'anno scolastico 2008/2009, le scuole italiane primarie e secondarie di I grado³ che avevano postazioni adattate per alunni con disabilità erano, rispettivamente, circa il 60% e il 67%.

Nell'anno scolastico successivo (2009/2010) si è osservato un sensibile aumento delle scuole con postazioni informatiche. La situazione è diversificata per i due ordini scolastici e la regione con la percentuale più alta di scuole primarie con postazioni informatiche adattate è la Liguria (82,2% delle scuole), mentre quella con la percentuale più bassa è la Valle d'Aosta (48,1% delle scuole). Tra le scuole secondarie di I grado sono quelle dell'Umbria a essere maggiormente dotate di postazioni informatiche (84,3% delle scuole),

³ La rilevazione sugli strumenti utilizzati per l'integrazione degli studenti disabili nella scuola non ha preso in considerazione la scuola secondaria superiore.

mentre è il Molise (con il 57,6% delle scuole) ad avere meno postazioni informatiche adattate.

In questo contesto, la disponibilità di postazioni informatiche nelle classi anziché in laboratori separati assume molta importanza. Questo consente all'alunno con disabilità di svolgere tutte le attività didattiche quotidiane insieme ai compagni, favorendone il processo di integrazione. In generale, si riscontra che le scuole che hanno postazioni informatiche in classe sono prevalentemente quelle del Nord e soprattutto le scuole secondarie di I grado.

In Italia, nell'anno scolastico 2009/2010, nel 67,8% delle scuole primarie e nel 74,3% di quelle secondarie di I grado, con almeno una postazione informatica, tutti gli insegnanti di sostegno hanno utilizzato la tecnologia per la didattica speciale. Per quanto riguarda le scuole primarie si raggiungono punte superiori al 75% in Emilia-Romagna (76,6%), nelle Marche (75,7%), in Valle d'Aosta (75,5%) e nella Provincia Autonoma di Trento (75,3%). Per le scuole superiori di I grado si raggiungono punte superiori all'80% in Umbria (90,1%), nella Provincia Autonoma di Trento (82,9%), in Puglia (82,9%) e nelle Marche (80,9%).

Corsi specifici accreditati in materia di tecnologie educative per la didattica speciale sono stati frequentati dal 43,8% dei docenti di sostegno delle scuole primarie e dal 53,7% di quelli delle scuole secondarie.

Accanto alla promozione dell'utilizzo di "facilitatori", si è inteso promuovere la dimensione inclusiva della scuola anche attraverso l'abbattimento di "barriere" che condizionano la partecipazione alla vita scolastica degli allievi disabili. Nel corso degli anni, l'abbattimento delle barriere architettoniche negli istituti scolastici ha mostrato un incremento nella copertura del territorio, passando dal 29,7% del 2004 al 40,6% del 2007. L'abbattimento delle barriere architettoniche nei servizi igienici degli edifici scolastici ha mostrato un incremento di più di 6 punti percentuali, dal 30,7% al 38% nello stesso periodo.

Il processo di integrazione scolastica passa attraverso «*lo sviluppo delle competenze dell'alunno negli apprendimenti, nella comunicazione e nella relazione nonché nella socializzazione, obiettivi raggiungibili attraverso la collaborazione ed il coordinamento di tutte le componenti in questione nonché dalla presenza di una pianificazione puntuale*»⁴ degli interventi da mettere in atto.

Per quanto riguarda l'apprendimento, le figure professionali di riferimento sono quelle del docente curriculare e del docente di sostegno, cui si affiancano, per lo sviluppo della

⁴ MIUR "Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità", 2009

comunicazione, delle relazioni e della socializzazione, altre figure professionali, tra le quali l'assistente educativo culturale (AEC) o assistente *ad personam*, il facilitatore della comunicazione, il comunicatore per sordi e il collaboratore scolastico con assegnazione specifica per l'assistenza agli alunni con disabilità. Nell'anno scolastico 2008/2009 i dati del Miur indicavano che nella scuola statale vi erano circa **60.529** insegnanti di sostegno nel complesso dei due ordini scolastici, considerando sia quelli a tempo indeterminato sia a tempo determinato. Di questi, 33.556 lavoravano nella scuola primaria e 26.973 nella scuola secondaria di I grado.

La Legge finanziaria del 2008 ha previsto la presenza di un insegnante di sostegno ogni due alunni con disabilità e ha limitato, contemporaneamente, l'accesso alle deroghe (l. 244/2007). Nonostante l'obiettivo nazionale sembri essere stato raggiunto, sussistono alcune differenze regionali: la Basilicata, infatti, ha un numero medio di alunni con disabilità per insegnate di sostegno più basso (pari a 1,4), seguita dalla Calabria (1,7). Nel Lazio e in Abruzzo si riscontra, invece, un numero medio di alunni per docente più elevato, pari a 2,5.

L'indagine dell'Istat mostra che, oltre agli insegnanti di sostegno, lavoravano nelle scuole statali e non statali circa 13 mila assistenti educativi culturali (AEC), 700 comunicatori per sordi, 1.500 facilitatori della comunicazione e 20.289 collaboratori scolastici con assegnazione specifica per l'assistenza agli alunni con disabilità. L'analisi regionale della presenza di queste figure professionali, nelle scuole primarie e secondarie di I grado, ha evidenziato delle differenze sostanziali. Le distribuzioni regionali della percentuale di scuole con almeno un alunno con disabilità mostrano che al Nord è maggiormente presente l'AEC, mentre il collaboratore scolastico è più presente nelle regioni del Sud. Tale gradiente è molto più marcato nella scuola primaria, mentre è meno evidente nella scuola secondaria di I grado.

Entrambe le figure professionali si occupano dell'assistenza materiale degli alunni con disabilità non autonomi, ma mentre l'AEC è una figura aggiuntiva che ha esclusivamente questo compito, il collaboratore scolastico aggiunge alle sue mansioni ordinarie anche l'assistenza materiale ai bambini con disabilità. La diffusione al Nord di una figura professionale pagata dal Comune, quale quella dell'AEC, conferma, inoltre, l'impegno maggiore, in termini di spesa, di queste regioni per le persone con disabilità.

Alunni in situazione di handicap per ordine scolastico e tipo di scuola. Anno scolastico 2007-2008.

Materna	Scuole normali	18.934	Scuole speciali o normali di tipo posto speciale	non riportato	Totale	18.934	Percentuale sul totale alunni	1,1
Elementare	Scuole normali	70.825	Scuole speciali o normali di tipo posto speciale	non riportato	Totale	70.825	Percentuale sul totale alunni	2,5
Secondaria di I grado	Scuole normali	56.023	Scuole speciali o normali di tipo posto speciale	non riportato	Totale	56.023	Percentuale sul totale alunni	3,1
Secondaria di II grado	Scuole normali	42.931	Scuole speciali o normali di tipo posto speciale	non riportato	Totale	42.931	Percentuale sul totale alunni	1,6
Totale	Scuole normali	188.713	Scuole speciali o normali di tipo posto speciale	non riportato	Totale	188.713	Percentuale sul totale alunni	2,1

Fonte: Miur-Istat

Alunni in situazione di handicap per ordine scolastico e tipo di scuola. Anno scolastico 2008-2009.

Materna	Scuole normali	19.313	Scuole speciali o normali di tipo posto speciale	non riportato	Totale	19.313	Percentuale sul totale alunni	1,2
Elementare	Scuole normali	71.620	Scuole speciali o normali di tipo posto speciale	non riportato	Totale	71.620	Percentuale sul totale alunni	2,5
Secondaria di I grado	Scuole normali	56.969	Scuole speciali o normali di tipo posto speciale	non riportato	Totale	56.969	Percentuale sul totale alunni	3,2
Secondaria di II grado	Scuole normali	45.095	Scuole speciali o normali di tipo posto speciale	non riportato	Totale	45.095	Percentuale sul totale alunni	1,6
Totale	Scuole normali	192.997	Scuole speciali o normali di tipo posto speciale	non riportato	Totale	192.997	Percentuale sul totale alunni	2,

Fonte: Miur-Istat

Alunni in situazione di handicap per ordine scolastico e tipo di scuola. Anno scolastico 2009-2010.

Materna	Scuole normali	20.151	Scuole speciali o normali di tipo posto speciale	non riportato	Totale	20.151	Percentuale sul totale alunni	1,2
Elementare	Scuole normali	73.964	Scuole speciali o normali di tipo posto speciale	non riportato	Totale	73.964	Percentuale sul totale alunni	2,6
Secondaria di I grado	Scuole normali	59.345	Scuole speciali o normali di tipo posto speciale	non riportato	Totale	59.345	Percentuale sul totale alunni	3,3
Secondaria di II grado	Scuole normali	47.002	Scuole speciali o normali di tipo posto speciale	non riportato	Totale	47.002	Percentuale sul totale alunni	1,7
Totale	Scuole normali	200.462	Scuole speciali o normali di tipo posto speciale	non riportato	Totale	200.462	Percentuale sul totale alunni	2,2

Fonte: Miur-Istat

Serie storica degli studenti con disabilità iscritti all'Università statale per tipologia di disabilità. Valori assoluti.

Cecità	Anno accademico 2001-2002	567	Anno accademico 2002-2003	677	Anno accademico 2003-2004	713	Anno accademico 2004-2005	764	Anno accademico 2005-2006	823	Anno accademico 2006-2007	945
Sordità	Anno accademico 2001-2002	368	Anno accademico 2002-2003	449	Anno accademico 2003-2004	470	Anno accademico 2004-2005	542	Anno accademico 2005-2006	567	Anno accademico 2006-2007	630
Dislessia	Anno accademico 2001-2002	95	Anno accademico 2002-2003	92	Anno accademico 2003-2004	63	Anno accademico 2004-2005	68	Anno accademico 2005-2006	47	Anno accademico 2006-2007	107
Disabilità motorie	Anno accademico 2001-2002	1.837	Anno accademico 2002-2003	2.302	Anno accademico 2003-2004	2.601	Anno accademico 2004-2005	2.814	Anno accademico 2005-2006	2.871	Anno accademico 2006-2007	3.132
Difficoltà mentali	Anno accademico 2001-2002	134	Anno accademico 2002-2003	207	Anno accademico 2003-2004	249	Anno accademico 2004-2005	290	Anno accademico 2005-2006	326	Anno accademico 2006-2007	401
Altro	Anno accademico 2001-2002	2.946	Anno accademico 2002-2003	3.253	Anno accademico 2003-2004	3.970	Anno accademico 2004-2005	4.656	Anno accademico 2005-2006	5.492	Anno accademico 2006-2007	6.192
Total	Anno accademico 2001-2002	5.947	Anno accademico 2002-2003	6.980	Anno accademico 2003-2004	8.066	Anno accademico 2004-2005	9.134	Anno accademico 2005-2006	10.126	Anno accademico 2006-2007	11

Fonte: Miur-Istat

Il Comitato ha ripetutamente chiesto di conoscere il numero delle scuole speciali esistenti in Italia nonché quello degli studenti che le frequentano. Nei precedenti rapporti si era fatto presente che le scuole speciali, sebbene esistenti, erano pochissime e si rivolgevano ad un esiguo numero di studenti. La tabella sottostante indica il numero delle scuole speciali e delle scuole normali di tipo posto speciale censite nell'a.s. 1999-2000 dal MIUR ma non il numero degli studenti che le frequentavano.

Scuole statali speciali e normali di tipo posto speciale per ordine scolastico. Valori assoluti. Anno scolastico 1999-2000.						
Materna	Scuole speciali per ciechi e sordomuti	2	Scuole normali di tipo posto speciale	13	Totale	15
Elementare	Scuole speciali per ciechi e sordomuti	3	Scuole normali di tipo posto speciale	60	Totale	63
Secondaria di I grado	Scuole speciali per ciechi e sordomuti	8	Scuole normali di tipo posto speciale	0	Totale	8
Secondaria di II grado	Scuole speciali per ciechi e sordomuti	5	Scuole normali di tipo posto speciale	0	Totale	5
Totale	Scuole speciali per ciechi e sordomuti	18	Scuole normali di tipo posto speciale	73	Totale	91

L'ultimo censimento del Ministero dell'istruzione risale all'a.s. 2005-2006. In quell'anno le scuole speciali in Italia ammontavano a 83 ed erano frequentate da 2.302 studenti. Come più volte ribadito, questa tipologia di istituti si rivolge a studenti affetti da disabilità plurime, deficit plurisensoriali e ritardi mentali consistenti, bisognosi di un'accoglienza specifica e di professionalità diverse, anche sanitarie, che difficilmente la scuola ordinaria potrebbe garantire.

Il Comitato ha chiesto, inoltre, se la qualità dell'insegnamento nelle scuole speciali si basa sullo stesso meccanismo utilizzato per l'insegnamento nelle scuole ordinarie. Al riguardo, occorre innanzitutto rappresentare che l'Italia si è dotata di un sistema valutazione della qualità dell'insegnamento e dei livelli di apprendimento degli studenti secondo standard individuati da un istituto appositamente incaricato dal Ministero dell'istruzione (v. ultimo rapporto art. 17). Sulla base di quanto illustrato nel citato rapporto, appare evidente che solo alcune delle scuole speciali ancora esistenti siano in grado avvalersi del sistema di valutazione adottato nella scuola ordinaria (ad es. alcuni istituti d'istruzione specificamente dedicati ad allievi non vedenti o ipovedenti o con problemi di sordità) mentre gli istituti d'istruzione speciale che accolgono studenti

affetti da gravi deficit mentali o sensoriali o da disabilità plurime - e che costituiscono la maggioranza di questa tipologia di scuole - hanno carattere prevalentemente riabilitativo e sanitario. Di conseguenza, la qualità dell'offerta formativa di questi istituti non può essere valutata secondo gli standard utilizzati nella scuola ordinaria.

Altra questione posta dal Comitato riguarda le qualifiche acquisite dagli studenti di detti istituti al termine della frequenza scolastica. Relativamente alla questione posta occorre, preliminarmente, operare una distinzione tra gli istituti d'istruzione per ciechi e ipovedenti, sordi e sordomuti e quelli destinati a persone pluriminorate. Nel caso delle prime due tipologie di istituti, viene generalmente seguito il regolare ciclo d'istruzione (scuola primaria, scuola secondaria di I grado, specifici corsi di formazione) fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico e al conseguimento del relativo titolo di studio. In particolare, presso alcune scuole speciali per ciechi si svolgono corsi di formazione per centralinisti. Analogamente, anche i disabili affetti da problemi di sordità che hanno scelto di non frequentare la scuola ordinaria possono concludere l'obbligo scolastico presso istituti specializzati e frequentare vari corsi di formazione (ad es. falegnameria, sartoria, elettricista ecc.). Diversamente, alle persone pluriminorate o con disabilità gravi, frequentanti istituti specificamente dedicati, viene rilasciato un semplice attestato.

Relativamente all'ultima richiesta del Comitato, volta a conoscere il tasso di accesso alla formazione professionale tradizionale, agli studi superiori o all'ingresso sul mercato del lavoro, si fa presente quanto segue. Riguardo gli studenti non vedenti, ipovedenti o sordomuti che hanno frequentato corsi di formazione presso le scuole speciali, stante l'esiguità del numero degli istituti e degli iscritti, è pressoché impossibile fornire un dato attendibile, in considerazione delle difficoltà di rilevazione dello stesso. Per quanto attiene i disabili pluriminorati o affetti da disabilità gravi, anche di tipo cognitivo, frequentanti scuole speciali, è alquanto improbabile un loro successivo inserimento nella scuola secondaria superiore ordinaria, nella formazione professionale, nell'istruzione universitaria o sul mercato del lavoro ordinario. Come più volte ribadito, la maggioranza degli studenti di questa tipologia di scuole presenta menomazioni tali che non consentono l'ingresso negli istituti d'istruzione ordinaria né sul mercato del lavoro, se non in ambiente protetto. E', inoltre, ipotizzabile che buona parte di questi soggetti, in considerazione dell'elevato grado di disabilità posseduta, sia inabile a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

FORMAZIONE

Si fa presente che, relativamente al numero di persone disabili che ha usufruito di percorsi formativi, non si è in grado, al momento, di fornire tale dato.

Tirocini formativi

Come indicato nel precedente rapporto, il tirocinio con finalità formative o di orientamento (art. 11, c. 2 L. 68/99) rappresenta una delle modalità di avviamento su cui il datore di lavoro può optare nel quadro dell'utilizzo delle convenzioni art. 11. Come anche nel caso di tirocini ex art. 13, c. 3 della medesima legge (Tirocini finalizzati all'assunzione) si tratta di strumenti che i servizi competenti hanno sempre più efficacemente utilizzato nel tempo per costruire percorsi integrati di integrazione lavorativa che consentissero un avvicinamento graduale tra lavoratore disabile e ambiente lavorativo. I tirocini formativi e/o di orientamento in Italia sono stati 3.282 nel 2008, con un aumento rilevante rispetto all'anno precedente, e 2.862 l'anno successivo (v. tabella).

Tabella 1. Tirocini formativi e/o di orientamento art. 11.c. 2 e tirocini finalizzati all'assunzione ex art. 13 c. 3 di persone disabili, attivati durante l'anno. Per area geografica. Anni 2008 – 2009 (v. ass.)

		Attivati presso imprese private		Attivati presso imprese pubbliche
		Formativi o di orientamento	Finalizzati all'assunzione	Finalizzati all'assunzione
2008	NORD OVEST	2.322	1.910	63
	NORD EST	599	1.054	26
	CENTRO	164	224	43
	SUD E ISOLE	197	164	10
ITALIA		3.282	3.352	142
2009	NORD OVEST	2.120	2.131	227
	NORD EST	373	986	82
	CENTRO	253	227	42
	SUD E ISOLE	116	252	107
ITALIA		2.862	3.596	458

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Iisfol. 2010

* * *

Non discriminazione

In materia di azioni volte a favorire l'integrazione delle persone affette da disabilità ed a contrastare i comportamenti discriminatori in tutti gli ambiti della vita professionale e sociale, occorre citare il progetto *Disability and Social Exclusion (DSE)*, concluso nel marzo 2011. Il progetto, avviato a seguito della ratifica da parte del parlamento italiano⁵ della Convenzione Onu del 2006 sui diritti delle persone con disabilità e co-finanziato dalla D.G.

⁵ legge 3 marzo 2009, n. 18

Occupazione, affari sociali e pari opportunità della Commissione europea, ha coinvolto 11 strutture del territorio nazionale con la finalità di diffondere buone pratiche e promuovere un'evoluzione di tipo culturale che porti al superamento di barriere e comportamenti discriminatori. Il progetto DSE si rivolge, in particolare, a donne, bambini, immigrati ed anziani disabili in quanto soggetti a maggiore rischio di esclusione sociale. Nel corso della Conferenza di chiusura, tenutasi a Roma il 28 marzo 2011, sono state presentate le 36 buone pratiche individuate in 24 mesi di attività.

In merito alla tutela giurisdizionale del diritto delle persone con disabilità alla **non discriminazione**, si intende approfondire alcuni aspetti della normativa anteriormente illustrata. Con il Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 (*"Attuazione della Direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro"*), è stato istituito un meccanismo giurisdizionale apposito a cui possono ricorrere le vittime di discriminazione nel settore lavorativo. Con il decreto legislativo n. 216/2003, il divieto di discriminazione fondata sulla disabilità è stato introdotto nella legislazione italiana con espresso riferimento all'accesso al lavoro, autonomo e dipendente, alle condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione, nonché all'accesso a tutti i livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale. Si evidenzia pertanto, che, conformemente a quanto previsto nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (art. 5, par. 2), entrata in vigore il 3 maggio 2008, i sistemi giurisdizionali previsti dal Decreto legislativo n. 216/2003 e, in via generale, con la Legge n. 67/2006, sono diretti a tutelare le persone con disabilità vittime di discriminazione, rispettivamente, nel settore lavorativo ed in ogni altra situazione. Occorre rilevare, inoltre, che il Decreto legislativo n. 216/2003 è stato modificato dall'art. 8-septies della **Legge 6 giugno 2008, n. 101**, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"* che ha esteso la legittimazione ad agire alle associazioni ed agli enti rappresentativi delle persone con disabilità, intervenendo per conto della persona discriminata, in forza di delega rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata, oppure nelle ipotesi di discriminazioni collettive qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione.

Come illustrato in precedenza, al fine di garantire l'eguaglianza e la non discriminazione delle persone con disabilità in ogni situazione e settore della vita sociale, l'Italia ha adottato la Legge 1 marzo 2006, n. 67, *Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni*.

Richiamando l'art. 3 Cost., l'art. 1 della Legge afferma che essa è finalizzata a realizzare il principio della parità di trattamento e delle pari opportunità a favore delle persone con disabilità allo scopo di garantire loro il pieno godimento dei diritti civili, politici, economici e sociali. Viene così introdotto nell'ordinamento italiano il concetto delle "pari opportunità" delle persone disabili, che si affianca a quello tradizionale della "parità di trattamento". Si tratta di una novità importante diretta ad attribuire rilievo giuridico non solo all'eguaglianza nel momento presente (eguaglianza formale), ma anche a quella potenzialmente realizzabile attraverso l'intervento dello Stato (eguaglianza sostanziale). Ciò significa che le c.d. azioni positive sono comprese nel divieto di discriminazione dei disabili e pertanto gli interventi del giudice ordinario previsti dalla Legge n. 67/2006 potranno riguardare anche l'adozione di misure positive idonee a garantirne l'eguaglianza sostanziale. Nel definire la nozione di discriminazione, l'art. 2 della Legge richiama il principio della parità di trattamento dal quale deriva che non può essere praticata alcuna discriminazione nei confronti delle persone con disabilità. I disabili sono dunque tutelati contro qualsiasi discriminazione, anche non basata sulla disabilità. Questo significa che, quando la vittima è un disabile, si può ricorrere alla tutela prevista dalla legge in esame anche se la discriminazione è dovuta ad altri motivi, quali le idee politiche o l'orientamento sessuale del soggetto.

Inoltre, affinché vi sia una discriminazione non è necessario che venga violata una norma in tema di disabilità, ma che l'atto o il comportamento produca una diversità di trattamento o ponga in una situazione di svantaggio un disabile. L'art. 2, che definisce quali sono i comportamenti da considerare discriminatori, distingue infatti tra discriminazione diretta e indiretta, ma considera altresì come discriminazioni le molestie e i comportamenti indesiderati posti in essere per motivi connessi alla disabilità. In quest'ultima categoria rientrano certamente tutti i fatti costituenti reato (quali la violenza privata *ex art. 610*, le minacce *ex art. 612*, l'ingiuria e la diffamazione *ex artt. 594 e 595* del codice penale), ma anche tutti gli atti e i comportamenti che pur non raggiungendo lo stadio penalmente rilevante, sono considerati discriminatori in quanto violano la dignità e la libertà del disabile ovvero lo umiliano, lo intimidiscono o gli sono ostili.

Di notevole rilevanza è l'istituzione del sistema di tutela giurisdizionale, diretto ad assicurare l'esigibilità dei diritti dei disabili e dunque il loro pieno godimento. La tutela qui introdotta si aggiunge agli strumenti già previsti dal codice civile e non si sostituisce ad essi. Inoltre, per poter ricorrere a tale tutela giurisdizionale, non è richiesto il dolo. Non è

cioè indispensabile che l'altra parte sia pienamente consapevole di aver discriminato, ma è sufficiente che la discriminazione sia avvenuta.

Per quanto riguarda gli aspetti processuali della tutela, l'art. 3 della Legge rinvia all'art. 44 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*. L'art. 44 del Decreto legislativo richiamato prevede, in presenza di un comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produttivo di una discriminazione, la possibilità di agire in giudizio davanti al tribunale civile in composizione monocratica al fine di ottenere un'ordinanza diretta alla cessazione del comportamento pregiudizievole e l'adozione di ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti della discriminazione. La procedura prevista dal Decreto legislativo n. 286/1998 si caratterizza per la sua snellezza e celerità. Il soggetto discriminato può infatti rivolgersi direttamente al tribunale (nella composizione snella di un solo giudice), senza dover ricorrere ad un avvocato. Il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili. In caso di accoglimento, i provvedimenti richiesti sono immediatamente esecutivi. La mancata esecuzione dei provvedimenti del giudice comporta una sanzione penale consistente nella reclusione fino a tre anni o in una multa.

A garanzia dell'effettività della azione, il comma 2 dell'art. 3 stabilisce che, per ricorrere al giudice, è sufficiente l'esistenza di elementi di fatto che il giudice valuterà secondo i limiti stabiliti dall'art. 2729, comma 1, del Codice civile. Quest'ultimo prevede che il giudice può ricorrere anche alle c.d. presunzioni semplici, ossia quelle non stabilite dalla legge e che obbligano il giudice ad una valutazione "prudente". Può dunque accadere che il ricorrente invochi le proprie ragioni senza produrre le prove, imponendo al resistente di dover provare le proprie ragioni.

La procedura si conclude con l'ordinanza in cui il giudice ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, e adotta ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti della discriminazione, compreso un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. L'intervento del giudice non si limita dunque a rimediare a ciò che è accaduto, ma è diretto anche a prevenire la discriminazione nel futuro, prevedendo la possibilità di ottenere attraverso l'ordinanza le azioni positive necessarie a realizzare l'eguaglianza sostanziale di tutte le persone con disabilità.

Oltre ad ordinare la rimozione delle ragioni o degli atti della discriminazione, il giudice può condannare il resistente al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. La previsione del risarcimento del danno anche non patrimoniale in caso di violazione di

una norma sui diritti umani conferma un principio affermato di recente dalla giurisprudenza italiana, secondo cui “nel vigente assetto dell’ordinamento, nel quale assume posizione preminente la Costituzione che all’art. 2 Cost. riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, il danno non patrimoniale deve essere inteso come una categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso il valore inerente la persona umana, non esaurendosi esso nel danno morale soggettivo” (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 88289 del 31 maggio 2003).

Oltre alla vittima di discriminazione sono legittimati ad agire in giudizio anche le associazioni e gli enti a tutela dei disabili (art. 4) individuati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 giugno 2007, n. 181, *Associazioni ed enti legittimati ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità, vittime di discriminazione*. La facoltà di agire per conto del disabile può essere esercitata soltanto previa delega del soggetto interessato, rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata, pena nullità della delega (art. 4, comma 1). Tali associazioni ed enti potranno intervenire nei giudizi davanti al giudice civile per il danno subito dalle persone con disabilità e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti lesivi degli interessi delle persone disabili (art. 4, comma 2). È significativo che siano state prese in considerazione sia la fattispecie del diritto soggettivo sia quella dell’interesse legittimo. Secondo dottrina, il diritto soggettivo protegge soltanto l’interesse di cui è diretto portatore il titolare; l’interesse legittimo, invece, è un interesse individuale strettamente connesso ad un interesse pubblico ed è protetto dall’ordinamento giuridico soltanto attraverso la tutela giuridica di quest’ultimo. Nel caso in cui una discriminazione derivi da una disposizione contenuta in un atto amministrativo, il giudice ordinario può ordinare la disapplicazione dell’atto amministrativo al caso concreto del ricorrente, ma l’atto impugnato resterebbe in vigore. Attraverso il ricorso al giudice amministrativo, l’associazione può ottenere l’annullamento dell’atto in questione, evitando così il prodursi di ulteriori discriminazioni.

Nelle ipotesi di discriminazioni che assumono carattere collettivo, le associazioni e gli enti sono legittimati ad intervenire anche senza delega (art. 4, comma 3).

Nelle Conclusioni 2008 è contenuta una richiesta di ulteriori informazioni riguardo l’applicazione della legge n. 67/2006, con particolare riguardo alla tutela giudiziaria di minori ed adulti affetti da menomazioni psichiche.

Al fine di rispondere esaustivamente alla richiesta del Comitato europeo dei diritti sociali, occorre brevemente illustrare il sistema nazionale di protezione giuridica operante nei confronti di minori ed adulti in difficoltà. Il Codice civile prevede che un soggetto minorenne senza figure genitoriali adeguate oppure maggiorenne ma incapace di provvedere ai propri interessi, venga supportato nei

propri bisogni di cura e di gestione patrimoniale attraverso gli strumenti della Tutela, della Curatela e dell'Amministratore di sostegno. Nel caso di minori, gli istituti utilizzati sono quelli della Tutela (art. 357 c.c.) e della Curatela (art. 390 e art. 334 c.c.): la prima è deferita ai casi di assenza di genitori adeguati ad esercitare le funzioni parentali mentre la seconda è, invece, utilizzata per assistere il minore nel compimento di determinati atti, di solito di tipo patrimoniale, in assenza di valide figure genitoriali. Tali incarichi vengono disposti dal Tribunale per i Minorenni o dal Giudice Tutelare. Quando si presume che l'incapacità del minore possa protrarsi anche alla maggiore età, può essere presentata, nell'ultimo anno di minore età, apposita istanza al Giudice tutelare per la nomina di un Amministratore di sostegno che prenderà in carico la persona incapace al compimento della maggiore età. Per gli adulti si utilizza, per l'appunto, l'istituto dell'Amministratore di sostegno (art. 404 e ss. c.c.). Questa figura, introdotta dalla legge n. 6/2004⁶, è volta alla tutela della persona che, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Si tratta di uno strumento particolarmente flessibile perché permette di graduare il singolo intervento predisponendo, per ogni persona, un decreto di nomina di un Amministratore di sostegno fissandone i poteri di "rappresentanza", di "sostituzione" e/o di "assistenza". L'Amministratore di sostegno che il Giudice Tutelare nomina ha cura della persona affidatagli e del suo patrimonio nell'ambito dei poteri che gli saranno attribuiti con il decreto di nomina.

*In via generale, per il **disabile minorenne** la rappresentanza processuale è conferita ex lege ai genitori, i quali devono chiedere l'autorizzazione ad intraprendere il giudizio al Giudice Tutelare (art. 374 c.c.). Solo a seguito dell'autorizzazione così ottenuta, i genitori del disabile possono intraprendere l'azione giudiziaria contro la discriminazione.*

*Per espressa previsione legislativa, anche per l'**interdetto** valgono le stesse regole; in questo caso, però, sarà il tutore, sempre previa autorizzazione del Giudice Tutelare, ad intraprendere l'azione legale. Per l'**inabilitato**, invece, sarà quest'ultimo, insieme al curatore, a chiedere la tutela dei propri diritti e il ricorso sarà presentato congiuntamente.*

Nel caso di disabili adulti che presentano una menomazione psichica, sarà l'Amministratore di Sostegno, nominato dal Giudice Tutelare, ad intraprendere l'azione giudiziaria per la tutela del suo assistito in merito ad atti discriminatori da questo subiti.

Come più volte illustrato, la citata legge n. 67/2006 prevede la possibilità, per il disabile che si ritenga oggetto di discriminazione, di proporre istanza per la rimozione dell'atto discriminatorio, sia agendo direttamente sia delegando le associazioni e gli enti rappresentativi delle persone con disabilità ad agire in proprio nome e conto. Tuttavia, nei casi in cui il disabile discriminato non sia

⁶ "Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile, capo I, relativo all'istituzione dell'amministratore di sostegno e modifica degli artt. 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali".

in grado di proporre istranza al Tribunale monocratico per far cessare la discriminazione nei suoi confronti (ad es. per palese incapacità psichica) e non sia stato ancora nominato un tutore o un amministratore di sostegno, il Pubblico Ministero che è venuto a conoscenza della discriminazione e delle palese incapacità, può attivarsi presso il Presidente del Tribunale per la nomina di un curatore speciale (art. 79 C.P.C.) che si faccia carico dell'iniziativa processuale. La richiesta di nomina di un curatore speciale da parte del P.M., va estesa ovviamente ad altri soggetti prossimi al disabile, quali il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado. La previsione di questa possibilità è motivata dall'esigenza di garantire la tutela giudiziaria proprio a chi, in virtù della propria condizione, potrebbe essere maggiormente esposto ad atti di discriminazione.

Gli orientamenti della giurisprudenza sono volti a tutelare il disabile in tutti gli ambiti della vita sociale e professionale. In materia di istruzione e formazione, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 80 del 2000, ha fissato il rispetto del diritto all'istruzione delle persone con disabilità. *“Sotto il profilo normativo, il diritto all'istruzione dei disabili – dichiara la Corte – è oggetto di specifica tutela da parte sia dell'ordinamento internazionale che di quello interno. Pertanto, il diritto del disabile all'istruzione si configura come un diritto fondamentale. La fruizione di tale diritto è assicurata, in particolare, attraverso “misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicap la frequenza degli istituti d'istruzione” – misure richiamate già nella sentenza n. 215 del 1987”*. Come sopra evidenziato, tra le varie tutele previste dal legislatore viene posta in rilievo quella del personale docente specializzato, chiamato per l'appunto ad adempiere alle “ineliminabili (anche sul piano costituzionale) forme di sostegno” a favore degli alunni con disabilità, come si evince anche dalla sentenza n. 52/2000 della Corte Costituzionale. Tale orientamento è condiviso anche dal Tar della Sardegna (sentenza n. 2580/2010) e dal Tar del Lazio (sentenze nn. 33547/2010 e 33850/2010) che riconoscono agli alunni portatori di handicap grave il diritto alle ore di sostegno assegnate con rapporto 1:1 (un insegnante di sostegno per ogni alunno con disabilità grave).

Numerose sono, altresì, le sentenze che in materia di lavoro, prevedono la tutela della persona con disabilità o di un suo familiare. A titolo d'esempio, si cita la sentenza n. 4623/2010 della Suprema Corte di Cassazione con la quale è stato riconosciuto il diritto del genitore di un bambino affetto da handicap di fruire del permesso giornaliero di due ore, al fine di garantire la piena tutela dello sviluppo del bambino. Lo stesso orientamento è condiviso anche nel caso di trasferimento dalla sede lavorativa di una persona con disabilità o di un suo familiare. La giurisprudenza, infatti, si mostra orientata verso la salvaguardia dei diritti assistenziali (Cass. Sentenza n. 4623 del 25 febbraio 2010).

§.2

Si riporta, di seguito, la risposta scritta al caso di non conformità contenuto nelle Conclusioni 2007 del Comitato europeo dei diritti sociali.

« En 2006 la population handicapée en âge de travailler (15-64 ans) a été estimée à environ 426.000 personnes, dont le 37% femmes. Ces données découlent de la IV Relation au Parlement sur l'état d'application de la loi 68/99, loi qui protège et promeut le droit au travail des personnes handicapées. La Relation, publiée en 2008, fait référence à l'enquête par échantillon « Plus », menée par l'Isfol, et concernant l'offre d'emploi en Italie. Selon les données indiquées dans la Relation, la population handicapée en âge de travailler se repart proportionnellement à l'âge: le résultat est que seulement le 7,2% des personnes qui se déclarent handicapées a un âge compris entre 15 et 29 ans, tandis que l'incidence augmente progressivement jusqu'au 53,9% parmi les personnes de 50 ans et plus. Environ 44 personnes handicapées sur 100 en âge de travailler se sont déclaré occupés, tandis que ceux qui admettent d'être au chômage sont le 15,2%. Les personnes handicapées qui ont un emploi sont environ 200.000.

Le Comité a relevé une incohérence entre le nombre total des personnes handicapées italiennes vivant en famille et celui des handicapés en âge de travailler et qui ont un emploi. Le rapport du gouvernement italien avait indiqué que les personnes handicapées âgées de 6 ans et plus vivant en familles étaient environ 2.500.000. D'après les tableaux contenus dans le rapport et concernant la période 2004-2005, on relève que la plupart des personnes handicapées sont dans la tranche d'âge 65-80 et plus (outre 2.000.000). Par conséquent, il s'agit de personnes qui ne sont plus en âge de travailler et qui touchent une retraite. Dans la tranche d'âge entre 6 et 64 ans il y avait environ 500.000 personnes.

Une autre question posée par le Comité concerne la disparité entre le nombre des handicapés inscrits sur les listes réservées des agences pour l'emploi et celui des engagements.

Préalablement, on souligne qu'au nombre des inscrits sur les listes réservées doit être ajouté le nombre des survivants des travailleurs décédés pour cause de travail, de guerre ou de service ou à la suite de l'invalidité causée par ces motivations; le nombre des survivants des invalides pour cause de travail, de guerre ou de service et celui des réfugiés italiens rapatriés. En effet, l'article 18 de la loi n. 68/99 prévoit un quota de réserve sur le nombre de salariées des employeurs publics et privés ayant à leur charge plus de cinquante salariées, égal à un point de pourcentage. En conséquence, on doit soustraire du nombre des travailleurs handicapés inscrits sur les listes réservées des agences pour l'emploi celui des sujets ayant mentionné au motif que leur inscription sur les listes n'est pas liée à une condition d'handicap.

En outre, le Comité avait jugé trop faible le nombre des engagements annuels des travailleurs handicapés par rapport au nombre total des inscrits.

D'après la IV Relation au Parlement il ressort que les personnes inscrites sur les listes réservées étaient 712.000 en 2007 tandis que les travailleurs engagés étaient 31.530. Environ 400.000 personnes sur le total des inscrits, égal au 77% des inscrits, étaient immédiatement disponibles à travailler. En outre, il ressort de l'enquête « Plus » qu'environ le 31% des personnes handicapées interviewées a trouvé un travail directement et que le 23% a réussi à un concours publique.

En vue de vérifier la conformité aux dispositions de la Charte Sociale Européenne révisée, le Comité avait demandé d'indiquer le nombre des travailleurs handicapés occupant un emploi protégé ainsi que le taux de transfert des travailleurs des structures protégées au marché ordinaire du travail. En Italie les structures protégées coïncident avec les Coopératives Sociales de type B. Les coopératives sont autorisées par la loi à s'occuper de l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés. À ces fins, les coopératives sociales de type B ont plusieurs activités d'entrepreneur au niveau agricole, industriel, artisanal, commercial et des biens et services. Au sein des coopératives, les personnes handicapés doivent être le 30% au moins des salariés. Les handicapés employés sont définis « opérateurs » et leur travail est aidé et coordonné par un professionnel. Un autre type de structure protégé est celui de la structure « de rééducation », liée au secteur socio-psychiatrique. La structure de rééducation vise à l'acquis de capacités socio-relationnelles en favorisant l'auto-estime, l'auto-motivation et l'autonomie de la personne au moyen de l'insertion professionnelle des personnes avec un handicap psychique.

Selon le “Primo Rapporto CNEL/ISTAT sull'economia sociale. Dimensioni e caratteristiche strutturali delle istituzioni non profit in Italia” (« Premier Rapport CNEL/ISTAT sur l'économie sociale. Dimensions et caractéristiques structurelles des institutions sans but lucratif en Italie »), publié en 2008, les personnes désavantagées embauchées dans les coopératives sociales de ce type étaient 30.141 en 2005 (27,8% en plus par rapport au 2003) et le pourcentage des sujets désavantagés travaillant dans ces coopératives par rapport au total des salariés était le 55% au niveau national, et, par conséquent, au-delà de la limite du 30% établi par la loi 381/91. Parmi les catégories les plus nombreuses il y a celle des handicapés (46,3%, environ 14.000 personnes) et celle des patients psychiatriques (15%, environ 4.500 personnes).

A l'heure actuelle, ces chiffres sont les seules données officielles existantes parce que les instituts de statistique nationaux n'ont pas mené d'autres enquêtes en matière.

En ce qui concerne la question posée par le Comité au sujet du nombre des travailleurs handicapés transférés au marché du travail ordinaire, il faut rappeler que ces structures ont été instituées afin de favoriser l'insertion professionnelle des catégories spéciales d'handicapés. En effet, l'article 25 de la loi 30 mars 1971, n. 118 (« Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove

norme in favore dei mutilati ed invalidi civili ») en a prévu l'institution afin d'assurer la participation au marché du travail des personnes avec de graves handicaps et que pour cela ne peuvent être inscrites sur les listes réservées des agences pour l'emploi. En considération de tout ce qu'on a souligné avant et compte tenu que les structures protégées occupent en pourcentage un nombre des personnes handicapées plus élevé par rapport aux autres milieux de travail, il ressort que difficilement les travailleurs handicapés y occupé puissent être transféré en milieu ordinaire de travail.

Dans les derniers décennies, l'action conjointe du gouvernement et des syndicats a montré une attention croissante à la promotion du droit au travail des personnes handicapées. A la suite de l'accord signé le 23 juillet 2007 entre gouvernement et syndicats, le gouvernement a inséré le sujet de l'handicap dans le Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili (Protocole sur la sécurité sociale, le travail et la compétitivité pour l'équité et le développement soutenable). Le Protocole, en reconnaissant l'efficacité du système des listes réservées des agences pour l'emploi, vise à promulguer des normes qui ont le but d'harmoniser les dispositions prévues par la loi 68/99 avec celles du décret législatif 276/2003. La loi 24 décembre 2007, " Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale" ("Normes d'adoption du Protocole du 23 juillet 2007 sur la sécurité sociale, le travail et la compétitivité pour favoriser l'équité et le développement soutenable, ainsi que normes en matière de travail et de sécurité sociale).

En ce qui concerne, par contre, les mesures envisagées afin de favoriser l'effective participation des personnes handicapées au marché du travail, on représente ce qui suit.

Pour ce qui est du droit au travail des personnes handicapées, l'article 1, alinéa 37, lettres a) et b) de la Loi 247/07 a prévu la révision de l'article 12 de la Loi 68/99 (« Coopératives sociales ») et l'abrogation de l'article 14 du décret législatif 276/2003 (« Coopératives sociales et engagements des travailleurs défavorisés »). La nouvelle formulation de l'article 12 prévoit l'insertion des entreprises sociales (établies par le décret législatif 24 mars 2006) parmi les sujets autorisés à passer des conventions d'engagement temporaire avec but de formation professionnelle.

En outre, l'article 12bis a prévu – pour les employeurs privés qui ont l'obligation d'embaucher les travailleurs handicapés, pour les coopératives sociales et pour les entreprises sociales – la faculté de passer des conventions finalisées à l'embauche des personnes handicapées avec des caractéristiques particulières et des difficultés d'insertion dans le milieu ordinaire de travail. La convention peut être stipulée exclusivement à couverture du quota obligatoire et, en tout cas, dans la limite du 10% du quota de réserve.

Parmi les conditions requises pour la stipulation de la convention il y a: l'individuation des personnes handicapées à embaucher avec cette typologie de convention; une durée de trois ans au moins; la détermination de la valeur de la commande de travail; l'embauche des personnes handicapées par le sujet destinataire en même temps que l'apport de la commande de travail; avoir des aménagements raisonnables.

L'article 1, alinéa 37, lettre c) de la Loi 247/07 a modifié les facilités pour l'embauche qui ont été converties de dégrèvements d'impôts aux contributions directes pour l'employeur. »

Il Comitato europeo dei diritti sociali ha, inoltre, chiesto di specificare se il sindacato riveste un ruolo attivo nell'avviamento al lavoro dei disabili presso le strutture protette. La risposta non può essere che affermativa, in quanto, è proprio con le organizzazioni sindacali che i servizi provinciali deputati all'inserimento lavorativo dei disabili stipulano convenzioni quadro su base territoriale aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali. Inoltre, attraverso le RSU o RSA, le organizzazioni sindacali sono presenti nei luoghi di lavoro protetti dove i soggetti disabili prestano la propria attività. Appare opportuno ricordare, infine, che ai lavoratori delle cooperative sociali si applica il contratto collettivo nazionale di categoria il quale, oltre ad assicurare il godimento dei diritti sindacali, prevede la creazione del Comitato misto paritetico nazionale e di Comitati misti paritetici regionali, composti da rappresentanti delle associazioni cooperative e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali, con compiti di rilevazione dei fabbisogni professionali, quantitativi e qualitativi delle imprese, di promozione delle iniziative volte alla formazione professionale dei lavoratori, di rafforzamento e diffusione dell'azione degli Osservatori.

* * *

OCCUPAZIONE

Quadro normativo

Il quadro legislativo descritto nel precedente rapporto è stato sostanzialmente innovato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, *“Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”*. Per quanto riguarda la politica nazionale relativa al diritto al lavoro delle persone con disabilità, si segnala che con Legge 3 marzo

2009, n. 18⁷ è stato istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un Osservatorio allo scopo di promuovere la piena occupazione delle persone con disabilità.

Si rappresentano, di seguito, alcune novità introdotte dalla normativa anteriormente illustrata.

In considerazione di quanto esposto nel precedente rapporto in merito all'art. 14 del D.lgs. n. 276/2003 (*"Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30"*) che introduceva la fattispecie delle "Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati", occorre precisare che si trattava di un istituto di carattere sperimentale (come espressamente dichiarato nell'art. 86, co. 12 del D.lgs. n. 276/2003) la cui principale finalità era quella di inserire stabilmente nell'organico di cooperative sociali i lavoratori disabili che presentano particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario. La fattispecie di cui all'art. 14 è stata espressamente abrogata dall'articolo 38 della L. n. 247/2007, con conseguente espresso salvataggio delle convenzioni "in essere" stipulate ex art. 14 D.lgs. 276/2003 fino alla data del 01/01/2008 (data di entrata in vigore della L. n. 247/2007). Successivamente, l'abrogato art. 14 del D.lgs. n. 276 del 2003 è stato ripristinato dal D.L. n. 112 del 2008, convertito con la L. n. 133 dello stesso anno, risultando a tutt'oggi applicato, dalla data di entrata in vigore.

Relativamente all'aggiornamento della legislazione nazionale speciale in materia di collocamento dei **non vedenti** – centralinisti di cui alla Legge 113/85, terapisti della riabilitazione di cui alla L. 29/94 e D.M. 775/94 e massaggiatori e massiofisioterapisti di cui alla L. 686/61 e L. 403/71 –, si fa presente quanto già precedentemente richiamato nel precedente rapporto.

Per quanto riguarda la tutela del **mantenimento del posto di lavoro** si richiama, in conformità al Regolamento comunitario 800/2008 (che raccomanda agli Stati membri di considerare l'aiuto di Stato come strumento volto non solo all'assunzione delle persone disabili, ma anche alla permanenza degli stessi sul mercato del lavoro) quanto previsto nell'articolo 13 della legge 68/99 e nel Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 4 febbraio 2010 (pubblicato nella G.U. 104/2010). Nel citato decreto, sono stati definiti criteri e modalità per la ripartizione fra le Regioni e Province autonome delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.

⁷ *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità"* (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2009)

In merito a quanto espressamente previsto sia dalla Convenzione (art. 27, par. 1, lett. i) che dalla Direttiva 2000/78/CE (art. 5) relativamente ai c.d. *accomodamenti ragionevoli*, da garantire alle persone con disabilità nei luoghi di lavoro, si precisa che potrebbero essere ad essi assimilate le misure inerenti il “collocamento mirato”, ex art. 2 della Legge 68/1999. Tali misure infatti consistono in analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzione dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti, le relazioni interpersonali sui luoghi di lavoro e riguardano le persone con disabilità nell’art. 1 della legge n. 68/99. L’approvazione della legge 24 dicembre 2007, n. 247 “*Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale*” ha introdotto significativi elementi di novità per quanto attiene gli incentivi alle assunzioni delle persone con disabilità e la disciplina delle convenzioni di inserimento lavorativo. La nuova normativa di attuazione del protocollo d’intesa sul welfare, siglato in data 23 luglio 2007 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2008, ha abrogato le disposizioni contenute nell’art. 13 della legge 68 del 1999 e sostituito la precedente disciplina sulle agevolazioni finanziarie all’assunzione a carico del **Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili** – limitata alla fiscalizzazione degli oneri sociali – con una nuova che, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle disposizioni del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione e successive modifiche e integrazioni, ha trasformato la natura del beneficio concedibile in incentivo all’assunzione. Si evidenzia, altresì, che il regolamento (CE) n. 2204/2002 ha cessato di essere in vigore il 30 giugno 2008 e di conseguenza il novellato art. 13 ha trovato applicazione nel passaggio dal regolamento 2204/2002 al regolamento generale di esenzione – Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione -. Tra le misure più significative che sono state apportate dal regolamento di esenzione alle precedenti disposizioni comunitarie si segnalano, in materia di aiuti all’occupazione, quelle che concernono gli aiuti per l’assunzione dei lavoratori disabili, tra cui in primis l’incremento della intensità di aiuto, dal 60% al 75%, e che, in quanto tali, sono state recepite nel sopra citato Decreto interministeriale del 4 febbraio 2010 disciplinante i criteri e le modalità per la ripartizione fra le Regioni e Province autonome delle risorse del predetto Fondo, criteri, questi, diversi da quelli previsti nel DM 91/2000. A tal proposito rileva osservare che il contributo, concesso per ciascun lavoratore disabile è riconosciuto a condizione che il rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato. Ciò trova la sua ragion d’essere nelle finalità proprie del Regolamento comunitario che raccomanda agli Stati membri di considerare l’aiuto di Stato come strumento volto non solo all’assunzione dei soggetti disabili, ma anche alla permanenza degli stessi nel mercato del lavoro. Al riguardo, si precisa che nell’anno 2008 si è proceduto a ripartire alle Regioni, per le assunzioni dei soggetti disabili effettuate dai datori di lavoro privati, le risorse

finanziarie iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato, per euro 42 milioni, in base al vecchio meccanismo della fiscalizzazione degli oneri previdenziali, mentre il riparto 2010, per le assunzioni effettuate nel biennio 2008-2009, è stato effettuato sulla base dei nuovi criteri disciplinati dal decreto interministeriale 4 febbraio 2010. Diversamente, il **Fondo ex art. 14 L. 68/99** è gestito dalle Regioni ed è finanziato dagli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge 68/99 ed i contributi versati dai datori di lavoro, nonché il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati. Detto Fondo è destinato al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi (dalle attività dirette all'integrazione lavorativa), all'erogazione di contributi agli Enti, indicati dalla legge 68/99, che svolgono attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili. Questi contributi sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art.13, e di ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della medesima legge.

In merito **all'istituto della convenzione**, la L. n. 247/2007 è intervenuta prevedendo una ulteriore possibilità di ricorrere allo strumento convenzionale. In particolare, attraverso la modifica del vecchio articolo 12 (ora rubricato "Convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative"), e l'introduzione, ex novo, dell'art. 12 bis (avente ad oggetto le "Convenzioni di inserimento lavorativo"), il datore di lavoro può adempiere agli obblighi di assunzione previsti dalla citata legge 68/99 conferendo commesse di lavoro a determinati soggetti (cooperative di tipo B ed imprese sociali) i quali si impegnano ad assumere persone con disabilità che *"presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario"*.

In ultimo, si ritiene opportuno menzionare le recenti modifiche introdotte dalla legge 247/2007 in materia di **assegni mensili agli invalidi civili**. In particolare, l'art. 1 comma 35 della citata legge ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno in questione non è più subordinato all'iscrizione nelle liste di collocamento, ma l'interessato deve produrre all'INPS, annualmente, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 e segg. del T.U. di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti di non prestare attività lavorativa. Si fa presente che la norma, in linea con i principi di semplificazione del procedimento e con più attuali canoni di speditezza dell'iter amministrativo, ha eliminato un adempimento – quello dell'iscrizione nelle liste – che nel tempo si era progressivamente trasformato in un obbligo meramente formale.

Iscrizioni nelle liste speciali ed avviamenti al lavoro

Al fine di fare chiarezza riguardo il numero delle persone disabili occupate, è utile illustrare nuovamente i canali di accesso al mercato del lavoro per le persone disabili.

Il canale preferenziale a disposizione di una persona disabile per trovare lavoro resta l'accesso agli istituti previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 *"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"*. Giova ricordare che le previsioni di tale normativa si applicano:

- a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dall'Organizzazione mondiale della sanità;
- b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
- c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381 e successive modificazioni;
- d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

Le Commissioni istituite presso le Aziende sanitarie locali (ASL) sono gli organismi deputati a formulare una Diagnosi funzionale della persona disabile, con lo scopo di individuare la capacità globale utile al collocamento lavorativo. Tale procedimento che deve svilupparsi nell'arco di quattro mesi dalla prima visita si conclude con una Relazione che contiene una valutazione globale alla quale contribuisce anche la definizione del Profilo socio-lavorativo della persona e l'insieme delle notizie relative all'ambiente di vita e sociale ed al percorso educativo - formativo⁸. La redazione della relazione conclusiva da

⁸ Il DPCM 13 gennaio 2000 precisa le modalità attraverso le quali vengono realizzati gli accertamenti delle condizioni di disabilità. L'art. 1 del DPCM stabilisce, al c. 1, che "l'accertamento delle condizioni di disabilità, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili e l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante, sono svolti dalle commissioni di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 5 del presente decreto". Le commissioni sono istituite dalle ASL. Va precisato che il successivo comma 2 specifica che tale accertamento è effettuato, eventualmente in più fasi temporali

parte delle commissioni operative sul territorio rappresenta, pertanto, elemento fondamentale per la costruzione dei progetti individuali finalizzati all'avviamento al lavoro della persona disabile. Analizzando le informazioni riguardanti le relazioni conclusive e la media degli accertamenti effettuati da ogni commissione per singola annualità⁹, si rileva che nel 2008 il numero totale di relazioni atte a formulare una Diagnosi funzionale della persona disabile sono state 57.054, con la percentuale maggiore di queste redatta nel Sud e nelle Isole (45,1%), area detentrice di quasi il 60% delle iscrizioni alle liste uniche provinciali. Il numero medio di accertamenti effettuati da ogni singolo organismo ASL è di 93 annui. La lettura del dato per ripartizione geografica consente di osservare valori medi più elevati nelle aree del Centro Nord. Nel 2009, inoltre, tale media appare sostanzialmente inalterata, a fronte di una riduzione delle Relazioni conclusive (51.909) che interessa tutto il territorio nazionale, eccezion fatta per il territorio del Nord-Est, detentore della media più elevata per singolo organismo.

Sul versante organizzativo, è possibile riscontrare un tendenziale incremento delle commissioni operative a sostegno del processo di accompagnamento al lavoro delle persone disabili, che ha avuto il suo apice nel 2008 (v. Tabella 1).

Tabella 1 – Commissioni sanitarie operative e accertamenti effettuati dalle stesse Commissioni. Per area geografica. Anni 2004 – 2009 (v. ass.)

<i>Commissioni</i>	2004	2005	2006	2007	2008	2009
NORD OVEST	68	117	131	131	133	131
NORD EST	93	72	118	107	114	61
CENTRO	77	64	74	82	87	68
SUD E ISOLE	162	254	278	298	329	311
ITALIA	400	507	601	618	663	591
<i>Accertamenti</i>						
NORD OVEST	17.276	16.113	14.633	13.897	14.532	12.390
NORD EST	5.541	9.073	10.208	10.042	7.005	7.697
CENTRO	8.697	6.881	6.380	7.414	9.770	8.295
SUD E ISOLE	25.498	26.494	21.004	39.585	25.747	23.527
ITALIA	57.012	58.561	52.225	70.938	57.054	51.909

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2010

Analogo andamento è riscontrabile in relazione al numero di accertamenti effettuati.

sequenziali, contestualmente all'accertamento delle minorazioni civili, allorché si riferisce alle persone di cui all'art.1, comma1, lettere a) e c) della legge n.68/99.

⁹ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, *Quinta relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" anni 2008-2009, Roma, 2010*

L'accesso agli interventi della L. 68/99 e delle specifiche leggi regionali rivolte alle persone disabili è regolato in base all'iscrizione agli elenchi tenuti dai competenti uffici provinciali. Com'è noto, sebbene la legge 68 si rivolga espressamente alle persone con disabilità, permane in via transitoria il riconoscimento di una quota di riserva – sul numero dei dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale, e determinata secondo la disciplina di cui alla medesima Legge n. 68 – assegnata alle categorie descritte all'art. 18 della stessa legge¹⁰. I dati di seguito presentati si riferiscono esclusivamente agli aventi diritto disabili.

Il numero di iscritti registrati nel 2009 mostra, come si evince dalla tabella 2, una contrazione di oltre 15.000 unità e riporta il dato più in basso rispetto al 2008. Una contrazione che risulta a carico della componente femminile (-11.729 unità) ed in parte riconducibile alla presenza di 3 province non rispondenti, a fronte della totalità di Amministrazioni rispondenti nel 2008. I dati attestano la progressiva applicazione di quanto introdotto dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 247 (legge finanziaria per il 2008) la quale introduce la modifica dell'art. 13 della Legge 118/71 (per l'assegno di invalidità, l'invalido civile autocertifica di non svolgere attività lavorativa), non rendendo più necessaria all'uopo la registrazione negli elenchi unici ex art. 8 Legge 68/99.

Il dato più significativo da sottolineare è la preponderanza assoluta di beneficiari della Legge 68/99 nelle regioni del Sud Italia e delle Isole, con percentuali che si attestano attorno al 60% del totale e senza variazioni di rilievo relativamente al peso delle altre aree.

¹⁰ Orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravamento dell'invalidità riportata per tali cause, nonché i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, servizio e di lavoro e i profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Art. 18, legge 68/99).

Tabella 2 – Persone disabili iscritte in Italia agli elenchi unici provinciali del collocamento (art. 8) al 31 dicembre, per area geografica. Anni 2007, 2008 e 2009 (val. ass. e %).

		N. iscritti	% area	Donne	% donne
Anno 2006	NORD OVEST	80.612	12,4	39.586	12,7
	NORD EST	55.069	8,5	26.521	8,5
	CENTRO	123.276	19,0	68.878	22,1
	SUD E ISOLE	389.828	60,1	176.096	56,6
	ITALIA	648.785	100	311.081	100
Anno 2007	NORD OVEST	88.273	12,4	43.578	12,8
	NORD EST	57.996	8,1	30.024	8,8
	CENTRO	128.711	18,1	69.814	20,5
	SUD E ISOLE	437.444	61,4	197.458	57,9
	ITALIA	712.424	100	340.874	100
Anno 2008	NORD OVEST	89.937	12,5	43.639	12,3
	NORD EST	58.602	8,1	29.329	8,3
	CENTRO	137.064	19	74.027	20,9
	SUD E ISOLE	436.224	60,4	206.696	58,4
	ITALIA	721.827	100	353.691	100
	NORD OVEST	89.051	12,6	41.491	12,1
Anno 2009	NORD EST	58.882	8,3	29.069	8,5
	CENTRO	140.106	19,8	77.377	22,6
	SUD E ISOLE	418.529	59,2	194.035	56,7
	ITALIA	706.568	100	341.972	100

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Iisfol. 2010

Spostando l'attenzione sugli avviamenti al lavoro, informazioni fornite dalle Amministrazioni competenti sembrano evidenziare una tendenza pluriennale alla

contrazione degli avviamenti, sia considerando il dato aggregato nazionale che le rilevazioni espresse dalle singole macroaree .

Nel caso del Nord Ovest e del Mezzogiorno il trend negativo data almeno dal 2005, mentre negli altri due ambiti territoriali interrompe, a cavallo tra il 2006 ed il 2007, una tendenza certamente più positiva. In termini assoluti, il numero di avviati a tutto il 2009 risulta di fatto più basso di quello dell'anno 2000, quello cioè di avvio del collocamento mirato. L'insieme delle tendenze fotografate dalla figura mostra di fatto una evidente convergenza verso il basso di tutte le aree, lasciando intuire una volta di più la forza dell'impatto della crisi cominciata nel 2008, con particolare riguardo a quelli che prima erano considerati i mercati del lavoro più dinamici del Paese (Nord-est e Nord-ovest).

L'articolazione per annualità e per area geografica delle modalità di avviamento (Tabella 3) consente di confermare in primo luogo lo storico sorpasso delle convenzioni sulla modalità della richiesta nominativa, occorso già dal 2007 e largamente confermato dalle percentuali sul totale degli avviamenti registrate nel 2009 (49% degli avviamenti per mezzo di convenzione e 41,9% per richiesta nominativa). Tale prevalenza è andata consolidandosi nel tempo in tutte le aree geografiche, ad eccezione di quella Sud e Isole, dove comunque nel biennio si assiste ad una crescita significativa del peso dell'utilizzo di tali istituti. La richiesta nominativa si conferma in generale al secondo posto come modalità di avviamento, anche se ancora nel 2008 questa supera le convenzioni come quota parte sul totale dei area sia nel Nord Ovest che nel Mezzogiorno, per poi seguire il trend principale nel corso dell'anno successivo.

Tabella 3 – Avviamenti al lavoro per modalità, per sesso e per area geografica. Anni 2008-2009 (v. ass., val % donne)

	Anno 2008			Anno 2009		
	Avviamenti	Di cui donne	% donne	Avviamenti	Di cui donne	% donne
CHIAMATA NUMERICA						
Nord Ovest	474	185	39,0	345	131	38,0
Nord Est	627	204	32,5	378	138	36,5
Centro	540	177	32,8	494	201	40,7
Sud e Isole	1.054	292	28,9	638	211	33,4
Italia	2.695	858	32,4	1.855	681	36,8
RICHIESTA NOMINATIVA						
Nord Ovest	5.014	2.155	43,0	2.782	1.297	46,6
Nord Est	3.470	1.590	45,8	2.501	1.163	46,5
Centro	1.621	666	41,1	1.522	571	37,5
Sud e Isole	2.230	636	29,3	1.756	485	28,4
Italia	12.335	5.047	41,1	8.561	3.516	41,3
CONVENZIONI						
Nord Ovest	4.473	1.893	42,3	3.301	1.351	40,9
Nord Est	3.833	1.550	40,4	2.592	1.131	43,6
Centro	3.088	1.314	42,6	2.541	1.081	42,5
Sud e Isole	1.881	569	30,2	1.570	497	31,7
Italia	13.275	5.326	40,1	10.004	4.060	40,6
TOTALE						
Nord Ovest	9.961	4.233	42,5	6.428	2.779	43,2
Nord Est	7.931	3.345	42,2	5.939	2.607	43,9
Centro	5.249	2.157	41,1	4.557	1.853	40,7
Sud e Isole	5.165	1.497	30,0	3.906	1.175	30,1
Italia	28.306	11.232	39,9	20.830	8.414	40,4

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2010

Quote di riserva

Altro canale utilizzato per l'avviamento al lavoro delle persone con disabilità è quello delle quote di riserva.

I datori di lavoro pubblici e privati sono obbligati ad avere tra i propri dipendenti lavoratori con disabilità, in misura proporzionale alla classe dimensionale dell'impresa (art. 3 della Legge 68/99). In particolare, il datore di lavoro è tenuto ad avere una quota di riserva pari:

- ad un lavoratore disabile se l'azienda ha un numero di dipendenti che va da 15 a 35;
- a due lavoratori disabili se il numero di dipendenti va da 36 a 50;
- al 7% dei lavoratori se la classe dimensionale supera i 50 dipendenti.

Le unità di personale disabile che in Italia le imprese private soggette ad obbligo dovevano avere alle proprie dipendenze nell'anno **2008** e nell'anno **2009** ammontavano rispettivamente a **244.804** e **209.443**. Di conseguenza, presso le imprese private sono state assunte, rispettivamente, **179.938** e **156.805** persone disabili.

Tabella 4 – Quota di riserva e posti scoperti al 31 dicembre nelle imprese private soggette ad obbligo di assunzione di soggetti con disabilità (art. 3 Legge 68/99). Classificazione per classe dimensionale delle imprese. Anni 2008-2009 (v. ass.)

	Classe dimensionale	Quota di riserva	Posti scoperti
Anno 2008	Imprese da 15 a 35 dipendenti	38.492	10.901
	Imprese da 36 a 50 dipendenti	23.077	5.111
	Imprese oltre 50 dipendenti	184.714	48.911
Totale		244.804	64.866
Anno 2009	Imprese da 15 a 35 dipendenti	33.890	8.412
	Imprese da 36 a 50 dipendenti	19.890	4.241
	Imprese oltre 50 dipendenti	157.230	40.475
Totale		209.443	52.638

Fonte: MLPS-Isfol 2010

Il confronto tra le informazioni rilevate nei due anni permette di dire che la quota di posti scoperti sul totale di posti disponibili è rimasta piuttosto costante e pari a circa il 25%; la classe dimensionale di aziende per le quali si è registrato il maggior tasso di

copertura è quella delle imprese da 15 a 35 dipendenti (tassi circa del 28% nel 2008 e del 25% nel 2009).

L’istituto della quota della riserva per le imprese pubbliche ha fatto registrare a sua volta più di 67.000 posti nel 2008 e quasi 61.000 nell’anno 2009. La quota di riserva per le imprese pubbliche è molto inferiore a quella delle imprese private. Ciò è dovuto essenzialmente alla differenza nel numero di organizzazioni di natura pubblica dislocate sul territorio nazionale che è notevolmente inferiore al numero di aziende private.

Tabella 5 – Quota di riserva e posti scoperti al 31 dicembre nelle pubbliche amministrazioni soggette ad obbligo di assunzione di soggetti con disabilità (art. 3, Legge 68/99). Classificazione per classe dimensionale delle imprese. Anni 2008-2009

	Classe dimensionale	Quota di riserva	Prov. non risp.	Posti scoperti	Prov. non risp.
Anno 2008	Imprese da 15 a 35 dipendenti	2.979	19	236	18
	Imprese da 36 a 50 dipendenti	1.549	19	95	20
	Imprese oltre 50 dipendenti	60.336	19	12.009	18
Totale		67.456	12	13.344	10
Anno 2009	Imprese da 15 a 35 dipendenti	1.470	16	204	17
	Imprese da 36 a 50 dipendenti	1.090	16	132	18
	Imprese oltre 50 dipendenti	58.445	16	14.384	16
Totale		60.717	14	14.886	14

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Iisfol. 2010

L’avviamento di lavoratori disabili presso aziende non soggette ad obbligo, poiché collocate al di sotto della quota dei 15 dipendenti, rimane un altro fenomeno importante, sia pure anch’esso caratterizzato dall’inversione di tendenza connessa alla crisi economica. A riguardo, l’esame dei dati in serie storica a partire dal biennio precedente mostra, alla fine del periodo considerato, una contrazione del numero complessivo pari al 9,1%.

Tabella 6 – Avviamenti lavorativi in aziende con meno di 15 dipendenti (non soggette ad obbligo) per area geografica. Anni 2006 – 2009 (v. ass.)

	2006	2007	2008	2009
Nord Ovest	676	810	781	721
Nord Est	423	1.161	406	308
Centro	351	346	370	424
Sud e Isole	734	976	617	532
Italia	2.184	3.293	2.174	1.985

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2010

L'inversione di tendenza alla crescita si manifesta più vistosamente tra il 2007 e il 2008 ed in maniera più marcata nel Nord Est e nell'area Sud e Isole, territori nei quali, alla fine del quadriennio, si registra una diminuzione pari a poco più del 27%. A fronte dei dati del Nord Ovest che mostrano un declino più contenuto, che si traduce in un dato 2009 comunque superiore a quello del 2006 di quasi il 7%, il Centro mostra una tendenza di fatto opposta, che porta ad un aumento di fine periodo pari al 20,8%.

In conclusione, sulla base di quanto sopra rappresentato, si può affermare che, nel periodo 2008/2009, risultavano occupate in media oltre **200.000** persone disabili (circa 220.000). Il dato è calcolato sommando il numero degli avviamenti al lavoro delle persone iscritte agli elenchi unici provinciali del collocamento mirato, le assunzioni legate alle quote di riserva presso aziende private e pubbliche amministrazioni soggette ad obbligo nonché gli avviamenti lavorativi presso aziende con meno di quindici lavoratori. Se si prende a riferimento quale numero di disabili in cerca di occupazione quello degli iscritti presso le liste del collocamento mirato, ne deriva che oltre il 30% di questi ultimi è stato avviato al lavoro. Se, invece, ci si basa sul dato rilevato a seguito della citata indagine campionaria "Plus" dell'Isfol (v. risposta al caso di non conformità) e che, presumibilmente, non ha subito variazioni di rilievo nel periodo successivo rispetto a quello preso in considerazione per la rilevazione, la quota di persone disabili occupate aumenta sensibilmente. Infatti, a fronte di una popolazione disabile in età lavorativa di circa 500.000 persone ne risultano occupate circa il 45%. Infine, vi sono altri fattori da considerare. Innanzitutto, come sottolineato nella citata risposta al caso di non conformità, non sempre la persona disabile è immediatamente disponibile a lavorare (il 23%, secondo l'indagine "Plus", non lo era). Inoltre, è possibile che la qualifica professionale richiesta dall'azienda non coincida con quella posseduta dal lavoratore disabile e, pertanto, non si proceda all'assunzione. A tal proposito, si fa presente che la Corte di Cassazione (sentenza n. 15058 del 22 giugno 2010)

ha ritenuto legittimo il rifiuto del datore di lavoro ad assumere un lavoratore disabile con qualifica non solo “diversa” da quella richiesta ma anche “simile”, in mancanza di previo addestramento o tirocinio. Al fine di una collazione nell’organizzazione aziendale, il lavoratore disabile deve poter svolgere un’attività che sia utile all’impresa e, al contempo, consentire l’espletamento delle mansioni per le quali lo stesso è stato assunto, affinché ciò non si traduca in una lesione della sua professionalità e dignità. Inoltre, sempre a parere della Corte (sentenza n. 29009/2008), la vacanza di posti in organico non incide sull’obbligo di assunzione.

§.3

Il Comitato europeo dei diritti sociali, al fine di valutare la concreta applicazione della legge 67/2006, ha chiesto di fornire degli esempi sulla sua implementazione riguardanti, in particolare, la protezione giudiziaria delle persone disabili relativamente all’ambito dell’abitazione, dei trasporti, delle comunicazioni nonché delle attività culturali e del tempo libero.

A circa cinque anni dall’approvazione della legge 67/2006, appare opportuno citare alcuni pronunciamenti giudiziari che devono essere interpretati come segnali del condiviso principio della parità di trattamento delle persone con disabilità in vari aspetti della vita. Vale la pena di ricordare che le ipotesi di discriminazione contro cui è possibile reagire presentando ricorso al Tribunale, sono quella diretta (che determina un trattamento meno favorevole per motivi connessi alla disabilità) e quella indiretta (in cui un fatto apparentemente neutro mette una persona con disabilità in posizione di svantaggio rispetto agli altri: ad es., si pensi al divieto di portare cani in un ristorante, fatto di per sé neutro, che però, per una persona non vedente con cane guida, diventa ragione di svantaggio). A titolo d’esempio, si riportano alcune pronunce.

Il 4 giugno 2009, il Tribunale di Taranto, Sezione di Martina Franca, riconosceva che una persona con disabilità era stata discriminata in occasione degli esami di abilitazione alla professione forense. In particolare, quel Giudice aveva considerato discriminatorie la ritardata consegna del codice cartaceo, la postazione di lavoro che era stata assegnata al candidato (di fatto per lui inutilizzabile dalla sedia a rotelle per via dell’altezza del piano di lavoro) e l’assenza delle forze dell’ordine all’ingresso, che avrebbero dovuto agevolare l’entrata del candidato nella sede d’esame. In quel caso, il Giudice quantificò il danno sofferto – patrimoniale e non patrimoniale – in 4.000 euro.

Il Tribunale di Tempio Pausania, con ordinanza del 20 settembre 2007, ha condannato un circolo nautico al risarcimento del danno in favore di una persona con disabilità in sedia a

rotelle. In quell'occasione, il Giudice ha ritenuto discriminatorio il fatto che una barca fosse stata spostata senza avvertire il proprietario e che alla stessa persona con disabilità fosse stato impedito di affiancare al proprio natante un mezzo di sollevamento che avrebbe dovuto consentire di passare dalla propria carrozzina all'imbarcazione stessa. Il Giudice ha quantificato il danno in 4.000 euro (cento volte la quota pagata dal ricorrente per l'iscrizione al circolo).

Con sentenza n. 9199 del 5 agosto 2010, il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) della Sicilia, ha obbligato uno studio di medicina generale a provvedere all'abbattimento delle barriere architettoniche. Gli studi medici di medicina generale, poiché destinati allo svolgimento di un servizio pubblico vanno considerati locali (quantunque privati) "aperti al pubblico", ossia locali presso i quali la generalità degli utenti del servizio pubblico può accedere senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti. I locali, pertanto, sono sottoposti all'obbligo di eliminazione delle barriere architettoniche secondo le norme vigenti ed in conformità alla legge 1 marzo 2006, n. 67.

Sulla base di quanto sopra illustrato, può affermarsi che il diritto delle persone disabili a non essere discriminate sta trovando sempre maggiore rispondenza nella giurisprudenza di merito. Pertanto, comportamenti e situazioni che impediscono alle persone con disabilità di avere una vita ordinaria trovano risposte adeguate nell'ordinamento italiano.

* * *

Nelle Conclusioni 2008 è contenuta una richiesta del Comitato Europeo dei diritti sociali concernente gli ausili tecnici ed informatici utilizzati dalle persone disabili. In particolare, il Comitato ha chiesto se tali strumenti erano forniti gratuitamente alle persone con disabilità o se queste ultime dovessero contribuire all'acquisto.

L'art. 7 della Legge n. 104/1992 dispone che il Servizio sanitario nazionale è tenuto ad assicurare, tramite le proprie strutture o quelle convenzionate, la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzi, protesi e sussidi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni. Detti interventi, permettono, quindi, di assicurare anche alle persone disabili indigenti la possibilità di usufruire di attrezzi ed ausili che, ponendo rimedio alle menomazioni, favoriscono la mobilità personale. In questo ambito viene in evidenza il **Decreto Ministeriale 27 agosto 1999, n. 332, Nomenclatore tariffario delle protesi**, che stabilisce la tipologia e le modalità di fornitura di protesi e servizi a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Le agevolazioni sugli ausili per le persone disabili previsti dalla normativa vigente sono riconducibili a due ambiti: la fornitura gratuita (o parzialmente gratuita) a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e le agevolazioni fiscali sull'acquisto di ausili per disabili.

La **fornitura gratuita** riguarda prodotti diversi¹¹: carrozzine, apparecchi sollevatori, pannoloni e prodotti per incontinenti, protesi e ortesi, sussidi per non vedenti e sub vedenti e molti altri dispositivi. Hanno diritto alla fornitura a carico del Servizio Sanitario Nazionale¹² le seguenti categorie di invalidi, aventi percentuale di invalidità superiore al 34%:

- gli invalidi civili;
- gli invalidi di guerra e le categorie assimilate (es. vittime civili di guerra);
- i privi della vista, cioè coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione;
- i sordi, cioè coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o contratta prima dell'apprendimento del linguaggio;
- i minori di anni 18 che necessitano di un intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di un'invalidità permanente;
- gli invalidi in attesa di accertamento che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitano di un'assistenza continua;
- coloro che presentano istanza e sono in attesa di riconoscimento, ai quali, in seguito all'accertamento sanitario effettuato dalla commissione medica dell'azienda USL, sia stata riscontrata e verbalizzata una menomazione che comporta una riduzione della capacità lavorativa superiore ad un terzo;
- coloro che hanno subito un intervento di entero-urostomia, tracheotomia o amputazione di un arto, e che, dopo avere presentato istanza, si trovano in attesa di accertamento; le donne che abbiano subito un intervento di mastectomia ed i soggetti che abbiano subito un intervento demolitore dell'occhio, previa presentazione di certificazione medica;
- i ricoverati in una struttura sanitaria accreditata, pubblica o privata, con menomazione grave e permanente, per i quali il medico responsabile dell'unità operativa certifichi la contestuale necessità e urgenza dell'applicazione di una protesi, di un'ortesi o di un ausilio prima della dimissione, per l'attivazione tempestiva o la conduzione del progetto riabilitativo, a fronte di una menomazione

¹¹ Decreto Ministero della Sanità 27 agosto 1999, n. 332 – allegato 1

¹² Decreto Ministero della Sanità 27 agosto 1999, n. 332

grave e permanente. In questo caso, contestualmente alla fornitura della protesi o dell'ortesi, deve essere avviata la procedura per il riconoscimento dell'invalidità.

Va ricordato che l'erogazione di dispositivi protesici per gli invalidi sul lavoro è regolamentata da un'altra norma (DPR 1124/1965) ed è garantita dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Gli ausili si dividono in:

dispositivi di serie: sono quelli con caratteristiche polifunzionali, costruiti con metodi di fabbricazione continua o in serie, che non necessitano dell'intervento di un tecnico abilitato per essere personalizzati al paziente (es. cateteri, cuscini e materassi antidecubito, le stampanti Braille ecc.);

dispositivi su misura: sono quelli realizzati singolarmente in conformità ad una prescrizione medica e sono destinati ad essere applicati o utilizzati solo da un determinato paziente, secondo metodi che prevedono sempre la rilevazione di grafici, misure, calchi, anche quando nella lavorazione sono utilizzate parti realizzate in serie (es. le carrozzine elettroniche o leggere, le scarpe ortopediche, i plantari, i rialzi ecc.).

Il procedimento per l'erogazione di protesi, ausili e ortesi a carico del SSN deve seguire obbligatoriamente quattro tappe: la prescrizione, l'autorizzazione, la fornitura e il collaudo.

- La prescrizione deve essere redatta da un medico specialista del SSN, dipendente o convenzionato, e competente per la tipologia di menomazione o disabilità per cui si prescrive il prodotto (ad es. un ventilatore polmonare non può essere prescritto da un ortopedico ma da un pneumologo o da uno specialista in fisioterapia respiratoria). Sulla prescrizione deve essere specificata l'indicazione del dispositivo protesico, ortesico o dell'ausilio prescritto nonché gli eventuali adattamenti necessari per la sua personalizzazione. Inoltre, la prescrizione è accompagnata da un programma riabilitativo di utilizzo del dispositivo prescritto. Il paziente, o chi lo assiste, deve essere informato circa le caratteristiche funzionali e terapeutiche così come sulle modalità di utilizzo del dispositivo stesso.
- L'autorizzazione alla fornitura del dispositivo è rilasciata dall'azienda USL di residenza dell'assistito. Questa deve verificare se il richiedente rientra fra gli aventi diritto e se vi sia corrispondenza tra la prescrizione medica ed i dispositivi codificati di cui all'elenco facente parte integrante del decreto del Ministero della Sanità (ora Ministero della Salute) n. 332/1999.

- La fornitura. Le aziende fornitrice dei dispositivi prescritti sono tenute a rispettare tempi di consegna o fornitura specificamente previsti dal secondo allegato al regolamento e che variano a seconda del prodotto (20-60 giorni lavorativi per dispositivi su misura o che devono essere adatti; 5- 50 giorni lavorativi per ausili tecnici). Per le forniture urgenti riservate ai disabili ricoverati i tempi di fornitura e consegna devono essere inferiori a quelle normalmente vigenti. Il conteggio dei giorni (sempre lavorativi) inizia dal momento dell'acquisizione dell'autorizzazione da parte del fornitore;
- Il collaudo è l'ultima fase del procedimento di concessione degli ausili. Le procedure di collaudo sono avviate dopo la consegna del prodotto. In tal senso il fornitore dell'ausilio deve informare l'azienda USL entro tre giorni (lavorativi) dalla consegna. L'assistito viene quindi invitato, entro 15 giorni, a presentarsi per il collaudo; se il disabile non è deambulante la pratica viene effettuata a domicilio o presso la struttura di ricovero. Il collaudo viene eseguito dallo specialista proscrittore o dalla sua unità operativa verificando la corrispondenza fra quanto prescritto e quanto fornito; il termine massimo per questa operazione è 20 giorni dalla data di consegna. Per i prodotti monouso (ad es.: cateteri, pannolini, ecc.) non è previsto alcun collaudo.

E' opportuno sottolineare che la vigente normativa impone tempi minimi per poter ottenere la successiva fornitura di un dispositivo.

Le agevolazioni fiscali sugli ausili si concretizzano nell'applicazione dell'aliquota IVA agevolata e nella possibilità di detrazione fiscale di parte della spesa sostenuta al momento della denuncia annuale dei redditi.

Possono godere dell'**aliquota IVA agevolata (4%)** i seguenti prodotti:

- apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche);
- oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili);
- oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre;
- apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità;
- poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione;
- i servo scala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedisce capacità motorie;

- protesi e ausili inerenti a menomazioni funzionali permanenti.

Per quanto riguarda l'accesso a tale agevolazione si ritiene debba essere condizionato da una specifica prescrizione autorizzativa di un medico specialista dell'Azienda ULS nella quale si faccia anche riferimento alla menomazione permanente dell'acquirente.

L'aliquota Iva agevolata al 4% si applica anche ai sussidi tecnici e informatici volti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge n. 104 del 1992. Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche sia di comune reperibilità sia appositamente fabbricati. Deve, inoltre, trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di persone affette da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio per conseguire una delle seguenti finalità:

a) facilitare

- la comunicazione interpersonale
- l'elaborazione scritta o grafica
- il controllo dell'ambiente
- l'accesso all'informazione e alla cultura

b) assistere alla riabilitazione

Sono, invece, ammesse alla **detrazione fiscale del 19%**, sulla dichiarazione annuale dei redditi, le spese sostenute per:

- *l'acquisto del cane guida per i non vedenti.* La detrazione spetta per un solo cane ed una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale. Essa è fruibile o dal disabile o dal familiare cui il non vedente risulta fiscalmente a carico;
- *le altre spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione ed al sollevamento,* dei disabili accertati ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/92, indipendentemente dal fatto che fruiscono o meno dell'assegno di accompagnamento;
- *le spese sostenute dai sordomuti per i servizi di interpretariato.* Per poter fruire della detrazione, occorre essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato. Tali certificazioni devono essere conservate dal contribuente ed essere esibite agli uffici delle entrate in caso di apposita richiesta;

- *le spese sanitarie specialistiche* (es.: analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) per la parte eccedente la somma fissata ciascun anno dalla legge (attualmente 129,11 euro);
- *il trasporto in ambulanza del soggetto portatore di handicap;*
- *l'acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;*
- *l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;*
- *la trasformazione dell'ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella.*

Le *spese mediche generiche* (es.: prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali) e di *assistenza specifica* (resa da personale paramedico in possesso di una qualifica professionale specialistica quali infermieri professionali o personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche come prelievi ai fini di analisi e applicazioni con apparecchiature elettromedicali) sostenute dai disabili sono deducibili per intero (quindi, non per la quota eccedente la somma definita annualmente dalla legge).

Nel 2008¹³, a seguito della revisione straordinaria dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) è stato ridefinito il “paniere” dei servizi e delle prestazioni offerte dal SSN a tutti i cittadini, per un totale di oltre 5.700 tipologie di prestazioni e servizi per la prevenzione, la cura e la riabilitazione. I nuovi LEA contengono anche un nuovo elenco dei presidi, delle protesi e degli ausili. In particolare, sono stati previsti 190 tipi di ausili monouso, 1.670 protesi su misura (contando i diversi modelli o misure per tipo, gli aggiuntivi e le riparazioni) e 1.010 ausili di serie.

Inoltre, il **Tavolo di lavoro sugli interventi sanitari e di riabilitazione in favore delle persone con disabilità** (istituito presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute il 5 novembre 2008) ha posto tra i propri obiettivi la presentazione di proposte volte ad individuare percorsi riabilitativi, sulla base dei criteri di efficienza, efficacia e appropriatezza, anche attraverso la revisione delle Linee guida sulla riabilitazione e ad elaborare e aggiornare i codici dei dispositivi ed il relativo repertorio dell'assistenza protesica, nonché monitorare le procedure di prescrizione ed erogazione.

A titolo informativo, si precisa che, nel 2008, la spesa a carico del SSN per la funzione integrativa e protesica convenzionata e accreditata è stata pari a 1,764 miliardi di euro.

¹³ DPCM 23 aprile 2008 (artt. 17, 18 e 19 e allegato 5)

Il Comitato europeo dei diritti sociali ha chiesto, inoltre, di specificare se le persone disabili beneficiano di un'assistenza personale o domiciliare gratuita o se è prevista una partecipazione ai costi e, in caso affermativo, in che misura. Al riguardo, si fa presente quanto segue.

L'assistenza a domicilio in Italia è nata dall'incontro tra la produzione normativa nazionale, che nel corso degli ultimi venti anni ha espresso un interesse crescente alle cure a domicilio, e gli interventi che ogni Regione ha introdotto nel campo socio assistenziale. Nel tempo si è venuta distinguendo da essa un'altra forma di assistenza domiciliare, caratterizzata da una specifica connotazione sanitaria: l'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI).

L'ADI nasce come modello assistenziale volto ad assicurare l'erogazione coordinata e continuativa di prestazioni sanitarie (medica, infermieristica, riabilitativa) e socio-assistenziali (cura della persona, fornitura dei pasti, cure domestiche) a domicilio, da parte di diverse figure professionali fra loro funzionalmente coordinate. E' rivolta a soddisfare le esigenze quasi esclusivamente di anziani, di disabili e di pazienti affetti da malattie cronico – degenerative in fase stabilizzata, parzialmente, totalmente, temporaneamente o permanentemente non autosufficienti. Il suo obiettivo è quello di erogare un servizio di buona qualità lasciando al proprio domicilio la persona, consentendogli di rimanere il più a lungo possibile all'interno del suo ambiente di vita domestico. Generalmente si accede all'Assistenza Domiciliare Integrata attraverso una segnalazione al Centro di Assistenza Domiciliare dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, da parte del medico di base o del sanitario del reparto ospedaliero di dimissione del paziente, di parenti o amici, delle associazioni di volontariato, degli altri servizi dell'Azienda Sanitaria Locale. A seconda delle necessità, vengono stabiliti gli interventi domiciliari da garantire all'utente che si trova in stato di bisogno.

Per la parte sanitaria, le prestazioni erogate da parte dell'assistenza sanitaria sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Per la parte sociale, le prestazioni sono gratuite per le persone con reddito inferiore ai limiti di reddito definiti annualmente nel luogo di residenza. Negli altri casi è previsto il pagamento di un ticket che varia a seconda del reddito del nucleo familiare.

Secondo quanto riportato dall'Annuario Statistico del SSN, nel 2007 in Italia l'ADI è stata erogata a 474.567 persone; di queste 89.219 (pari al 18,8%) avevano meno di 65 anni, mentre 385.348 (81,2%) avevano più di 65 anni. Sempre nel 2007, il servizio era erogato dal 96,4% delle Aziende Sanitarie Locali presenti su tutto il territorio nazionale.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare fornito dai Comuni riguarda principalmente l'area anziani e l'area disabili. Le stime disponibili indicano che il numero di disabili assistiti a domicilio si attesta, a livello nazionale, a 5,6 su 100.¹⁴

La spesa per l'ADI, a livello nazionale, era pari, nel 2008, a circa l'1% della spesa sanitaria pubblica ed ammontava a circa 1 miliardo di euro.

Il Comitato europeo dei diritti sociali ha chiesto, inoltre, quale procedimento si adotti sia per individuare gli ostacoli alla comunicazione ed alla mobilità incontrati dalle persone disabili sia per la scelta degli ausili tecnici o di idonee misure di sostegno.

Quali strumenti utili per consentire alle persone disabili di condurre un'esistenza il più possibile libera da ostacoli legati all'handicap, gli ausili tecnici e gli altri dispositivi sono largamente impiegati. Come sopra evidenziato, è innanzitutto necessaria la prescrizione da parte di un medico specialista del SSN (es. protesi, ortesi, dispositivi vari) per il loro utilizzo. Inoltre, lo specialista deve individuare il dispositivo maggiormente indicato per la specifica disabilità ed adattarlo al singolo paziente qualora non fosse possibile ricorrere ad un dispositivo standard. A seconda del tipo di dispositivo da adottare, la spesa può essere o a totale carico del SSN o detratta, in tutto o in parte, dalla dichiarazione annuale dei redditi della persona disabile o di chi la ha fiscalmente a carico, nella misura dell'aliquota fissata.

Accesso all'informazione – Quadro normativo generale

L'art. 21 della Costituzione, oltre a tutelare la libertà di manifestazione del pensiero, garantisce, sia pure indirettamente, anche il "diritto ad essere informati". L'accesso all'informazione risulta quindi essenziale per l'esercizio di tale diritto da parte delle persone disabili. Accrescere l'accessibilità dei siti web e i relativi servizi pubblici e applicazioni è quindi fondamentale per assicurare l'inclusione nella società delle persone disabili.

A tale riguardo, l'art. 25 della Legge n. 104/1992 stabilisce che il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni contribuisce alla realizzazione di progetti elaborati dalle concessionarie di servizi radiotelevisivi e telefonici volti a favorire l'accesso all'informazione radiotelevisiva mediante la predisposizione di apposite apparecchiature, nonché l'adeguamento delle cabine telefoniche.

¹⁴ ISTAT 2008

Al fine di facilitare l'accesso delle persone disabili agli strumenti informatici, l'art. 1 della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004 (Legge Stanca) riconosce il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, sia informatici che telematici, in particolare a quelli della pubblica amministrazione, ai servizi di pubblica utilità in conformità con il dettato dell'art. 3 della Costituzione relativo all'uguaglianza tra tutti i cittadini. Al riguardo va osservato che la normativa nazionale favorisce in particolare l'accessibilità delle persone con disabilità ai siti web e alle applicazioni informatiche della PA (v. Circolare del 6 settembre 2001 dell'Autorità per l'informatica nella P.A. - AIPA, *Criteri e strumenti per migliorare l'accessibilità dei siti web e delle applicazioni informatiche a persone disabili*; Direttiva del 18 dicembre 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, *Linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione per l'anno 2004*; Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, *Codice dell'amministrazione digitale*). Secondo la Legge Stanca, per "accessibilità" si intende la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalla conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa della disabilità necessitano di "tecnologie assistitive". Quest'ultime si configurano come soluzioni tecniche, software e hardware, che permettono alla persona disabile di accedere alle informazioni e ai servizi, superando o riducendo le condizioni di svantaggio.

All'emanaione delle Legge n. 4/2004 sono seguiti il Decreto del Presidente della Repubblica n. 75 del 1 marzo 2005, *Regolamento di attuazione della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004 per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici* e il Decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie dell' 8 luglio 2005, *Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici*, che danno attuazione alle disposizione della Legge Stanca.

In base alla Circolare dell'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (AIPA, ora Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione – CNIPA), n. AIPA/CR/32 del 6 settembre 2001 relativa ai *Criteri e strumenti per migliorare l'accessibilità dei siti web e delle applicazioni informatiche a persone disabili*, il grado più elevato di accessibilità si consegue attuando il principio della progettazione universale, secondo il quale ogni attività di progettazione deve tenere conto della varietà di esigenze di tutti i potenziali utilizzatori. Questo principio, applicato ai sistemi informatici, si traduce nella progettazione di sistemi, prodotti e servizi fruibili da ogni utente, direttamente o in combinazione con tecnologie assistitive. Inoltre, la rispondenza ai requisiti di accessibilità deve essere interpretata in maniera non limitativa: gli autori sono invitati ad utilizzare elementi multimediali per assicurare l'accesso alle informazioni a una sempre più vasta area di utenti.

Al fine di favorire la “digitalizzazione” della P.A., il CNIPA è impegnato nella realizzazione dell’accessibilità informatica per l’effettiva inclusione delle categorie deboli nella nuova società dell’informazione. A tal fine, è stata programmata una vasta campagna di sensibilizzazione e di informazione che comprende la pubblicazione dei “Quaderni dell’accessibilità” attraverso i quali vengono illustrate norme tecniche o legislative, nonché esperienze e realizzazioni utili per coloro che intendono applicare le buone prassi dell’accessibilità e dell’inclusione connesse alle nuove tecnologie.

In Italia, un esempio in tal senso è rappresentato dal Comune di Genova. A partire dal 2004, grazie al lavoro congiunto del Settore Biblioteche e dei Servizi di Stato Civile, il cittadino con disabilità che si reca presso uno sportello dei Servizi dell’Anagrafe e Stato Civile può ottenere non solo il formato tradizionale del documento richiesto, ma anche una copia in formato alternativo, leggibile autonomamente senza bisogno dell’intervento di un’altra persona. Questa copia, in stampa ingrandita, stampa in braille, e/o in formato elettronico, viene inviata, gratuitamente e entro pochi giorni, per via postale oppure, se richiesto, via e-mail. Si tratta del primo progetto del genere nel campo della P.A. La collaborazione fra i differenti settori dell’amministrazione e l’utilizzo di tecnologia e di professionalità permette di creare o restituire maggiore accessibilità nonché maggiore autonomia ai cittadini non vedenti o ipovedenti.

Va segnalato inoltre che quasi tutte le Regioni italiane (Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle D’Aosta, Veneto) prestano attenzione al tema dell’accessibilità informatica, attraverso un sito web dedicato o mediante lo stesso sito della Regione.

Comunicazione

Nel precedente rapporto sul presente articolo si era accennato alla presentazione di un disegno di legge volto al riconoscimento giuridico della LIS (lingua dei segni). Il d.l. in questione, recante *“Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sordi alla vita collettiva”*, è decaduto al termine della passata legislatura. Tuttavia, in considerazione dell’elevato interesse delle persone sordi al riconoscimento del diritto all’utilizzo della LIS in vari ambiti della vita quotidiana, durante l’attuale legislatura sono state presentate all’esame del Parlamento diverse proposte di legge sull’argomento. Una proposta di legge (A.C. n. 4207) è stata approvata dalla 1° Commissione Affari Costituzionali del Senato in sede deliberante, il 16 marzo 2011. Il 13 aprile 2011 la XII Commissione Affari sociali ha iniziato l’esame in sede referente della proposta di legge. Nella seduta del 26 luglio 2011, la Commissione ha deliberato di

adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il nuovo testo della proposta di legge n. 4207, elaborato dal Comitato ristretto, e di trasmetterlo alle Commissioni competenti per prescritto parere.

Il provvedimento, intitolato *"Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sordi alla vita collettiva e riconoscimento della lingua dei segni italiana"*, detta disposizioni per promuovere la piena partecipazione delle persone sordi alla vita collettiva e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana, in armonia con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, si compone di tre articoli.

L'articolo 1, promuove, nell'ambito della legge 104 del 1992, l'adozione di provvedimenti volti a facilitare l'integrazione sociale e culturale delle persone sordi, ed a garantire ogni forma di prevenzione, diagnosi e cura della sordità. Il provvedimento sancisce il riconoscimento della lingua dei segni italiana e ne promuove l'acquisizione e l'uso, consentendone l'utilizzazione in giudizio e nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. L'articolo 2 prevede l'emanazione di un regolamento attuativo, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni, sentite le associazioni di rilevanza nazionale per la tutela e la promozione delle persone sordi, per disciplinare, tra l'altro, le modalità degli interventi diagnostici precoci per bambini nati o divenuti sordi quali livelli essenziali delle prestazioni, determinare le modalità di utilizzo della LIS in ambito scolastico e universitario, promuovere l'utilizzo della LIS in sede giurisdizionale, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e nelle trasmissioni televisive, favorire i progetti di ricerca sulle tecnologie avanzate per la sordità.

Mobilità personale – Misure adottate nel periodo di riferimento

Trasporto pubblico

In relazione all'obiettivo posto dalla lett. a) dell'art. 20 della Convenzione, non si può omettere l'analisi dei principali strumenti che permettono alle persone con disabilità di usufruire dei mezzi di trasporto. Gli artt. da 26 a 28 della Legge n. 104/1992 sono dedicati alla mobilità ed ai trasporti individuali e collettivi. Secondo tali articoli si rimette alle Regioni la disciplina delle modalità con le quali i Comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone disabili la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi. Così, nell'ambito dei piani regionali di trasporto e di adeguamento delle infrastrutture urbane, le Regioni devono attuare i piani di mobilità per le persone disabili che prevedono servizi alternativi per le aree non coperte

dal servizio di trasporto collettivo. Si stabilisce altresì che i Comuni assicurano spazi riservati ai veicoli delle persone con disabilità e, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per i disabili non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.

Trasporto ferroviario

La **Legge n. 244/2007**, *Legge finanziaria 2008*, istituisce presso il Ministero dei Trasporti un nuovo “Fondo per la mobilità dei disabili” che è destinato a finanziare “interventi specifici destinati alla realizzazione di un parco ferroviario per il trasporto in Italia e all'estero dei disabili assistiti dalle associazioni di volontariato operanti sul territorio italiano”. Detto Fondo è, quindi, indirizzato alla realizzazione di interventi per carrozze ferroviarie (alcune già esistenti) usate prevalentemente per i pellegrinaggi gestiti dalle suddette associazioni. Il Fondo è finanziato con 5 milioni di euro nel 2008 ed altri 3 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e vi possono confluire donazioni e sponsorizzazioni di privati o aziende.

Il servizio di assistenza ai viaggiatori disabili, costituito dalle **Sale Blu** (v. rapporto precedente), è fornito in un circuito di 252 stazioni abilitate. Il servizio ogni anno, in media, fornisce assistenza a circa 160.000 persone in difficoltà. Come noto, il servizio di assistenza di Trenitalia è rivolto alle persone che si muovono su sedia a rotelle per malattia o per disabilità, alle persone con problemi agli arti o con difficoltà di deambulazione, alle persone anziane, alle donne in gravidanza, ai non vedenti o con disabilità visive, ai non udenti o con disabilità uditive ed alle persone con handicap mentale. E' prevista la possibilità di richiedere l'assistenza attraverso contatti telefonici.

Trasporto privato

Per ciò che concerne i mezzi privati di trasporto, le persone disabili con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e i non vedenti possono ottenere il c.d. “contrassegno invalidi” che, in base all'**art. 381 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992** (*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*) e successive modificazioni, permette ai veicoli a servizio delle persone disabili la circolazione in zone a traffico limitato e il parcheggio negli spazi appositi riservati. La Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato il 6 febbraio del 2006 una nota in cui si afferma che i posteggi delimitati da segnaletica blu (e, quindi, a pagamento) sono gratuiti quando occupati da veicoli al servizio di persone disabili detentrici del suddetto contrassegno.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha avviato in collaborazione con Anci, nel mese di Dicembre 2008 un progetto finalizzato all'adozione e alla diffusione del modello comunitario unico di contrassegno per veicoli adibiti al trasporto di persone con disabilità. Tale progetto si propone l'obiettivo di realizzare una serie di attività finalizzate all'attuazione delle indicazioni contenute nella Raccomandazione del Consiglio UE n. 98/376/CE sull'adozione di un modello comunitario uniforme. Con tale atto si raccomanda agli Stati membri di adottare un modello comunitario unico di contrassegno di parcheggio che consenta a tutti i cittadini con disabilità di godere, nell'area dell'Unione, dei medesimi benefici in termini di circolazione e sosta dei veicoli adibiti al trasporto delle persone con disabilità. Tali principi sono stati peraltro ribaditi da una successiva Raccomandazione del Consiglio UE (n. 2008/205/CE del 3 marzo 2008) che estende tale previsione anche ai nuovi Paesi entrati a far parte dell'Unione.

Più in particolare il progetto si sviluppa secondo le seguenti linee di attività:

1. Elaborazione di un modello uniforme di contrassegno di parcheggio per disabili, dotato di microchip, sulla base delle indicazioni contenute nelle Raccomandazioni del Consiglio UE n. 98/376/CE, come modificata dalla Raccomandazione n. 2008/205/CE
2. Individuazione dei sistemi di comunicazione terra (lettore varchi ztl) – veicolo che siano standardizzati in modo da consentire il riconoscimento della tessera personale e, conseguentemente, autorizzare l'accesso ai varchi su tutto il territorio nazionale
3. Mappatura dei parcheggi riservati ai titolari di contrassegno-tessera e dei varchi ZTL presenti in tutti i Comuni selezionati.
4. Analisi delle condizioni di rilascio del contrassegno nei principali Paesi UE e definizione di un modello unificato di richiesta e di procedure semplificate (linee guida) per il rilascio del contrassegno in Italia.
5. Sperimentazione del nuovo contrassegno elettronico in 5 Comuni campione, individuati d'intesa tra Ministero delle Politiche Sociali e ANCI.
6. Coinvolgimento, nella fase sperimentale - attuativa, di un'Associazione rappresentativa dei disabili.

Il progetto ha preso avvio con una prima fase di lavoro che ha riguardato l'individuazione e la selezione da parte dell'ANCI dei Comuni da coinvolgere nella successiva fase di sperimentazione. Inoltre, considerata l'opportunità, come concordato

con il Ministero, di prevedere il coinvolgimento e la fattiva partecipazione di una o più associazioni del terzo settore che si occupano di disabilità, l'ANCI ha affidato alla FISH Onlus (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap) alcune attività di supporto alla realizzazione del progetto.

L'Anci ha inoltre condotto una attività di ricerca per l'individuazione di *best practice* nazionali in materia di contrassegno parcheggio per disabili, verificando l'esistenza di iniziative già in atto sul territorio nazionale, tra le quali si pone in evidenza il Progetto City Pass coordinato dal comune di Verona, inerente la sperimentazione di procedure amministrative uniformate per il rilascio, la gestione ed il controllo delle "Autorizzazioni per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide" emesse dai Comuni a favore dei cittadini che ne hanno titolo ai sensi dell'art. 381 D.P.R. 495/1992.

Il 7 giugno 2011 detto progetto è stato presentato a Roma, presso la sede dell'Anci, dal Comandante dei Vigili Urbani e dal responsabile dell'Ufficio Traffico del Comune di Verona i quali si sono dichiarati disponibili a mettere a disposizione della sperimentazione nazionale il *know how* maturato in questi anni sul campo. Nella stessa sede, l'Anci ha inoltre presentato una proposta di linee guida per facilitare il diritto di accesso ed alla sosta nelle ZTL alle persone che ne hanno titolo.

L'iter di adozione della raccomandazione europea di cui sopra, dopo uno stop legato alla non conformità della stessa con il Codice della privacy (comma 1 art.74 Decreto legislativo n.196/03) ha ripreso il suo corso grazie alle ultime modifiche al Codice della Strada apportate dalla Legge 29 luglio 2010, n.120, che comprendono, tra le altre, norme tese a consentire l'adozione del Contrassegno Unificato Disabili Europeo (articolo 58, comma 1).

Per dare piena attuazione alla stessa Legge 120 ed ai fini dell'effettiva adozione in Italia del modello di Contrassegno Unificato Disabili Europeo per la circolazione e la sosta veicolare previsto dalla Raccomandazione del Consiglio Europeo del 4 giugno 1998, sarà però necessario emanare idonea norma di rango regolamentare, di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, volta a modificare l'articolo 381, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", adeguando la figura del Contrassegno invalidi, richiamata nel predetto comma, come "V.4" al modello di Contrassegno disabili Europeo previsto dall'allegato alla Raccomandazione 98/376/CE (GUCE L167/25).

Inoltre, alle persone con disabilità è permesso, in base all'art. 116, c. 5, del Codice della strada di ottenere una speciale patente di guida di veicoli adattati alle loro esigenze

specifiche, previa autorizzazione da parte di una Commissione Medica Locale che ha il compito di accertare l'idoneità alla guida del soggetto che ne fa richiesta. Di tali commissioni ve ne è almeno una per ogni provincia. L'art. 27 della Legge n. 104/1992 stabilisce la possibilità di ottenere un contributo pari al 20% delle spese sostenute per modificare gli strumenti di guida. Sempre nell'ottica di favorire la mobilità personale delle persone con disabilità e la scelta dei tempi e dei modi, sono rilevanti anche le numerose agevolazioni fiscali relative all'acquisto di un veicolo da parte dei disabili o dei loro familiari. Tali sgravi concernono in particolare: l'IVA agevolata, la detraibilità IRPEF, l'esenzione dal pagamento del bollo auto e l'esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà. A ciò si aggiungono i contributi dati dalla Regioni proprio per l'acquisto di veicoli per le persone con disabilità.

Trasporto aereo

Il Regolamento (CE) 1107/ 2006, entrato in vigore nel luglio del 2008, prevede l'adeguamento dei vettori aerei e degli aeroporti agli standard europei in materia di accessibilità del trasporto aereo per i passeggeri disabili o con limitata mobilità. Nello specifico, l'art. 3 prevede che un vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico non possa rifiutare, per motivi di disabilità o mobilità ridotta: a) di accettare una prenotazione per un volo in partenza o in arrivo a un aeroporto al quale si applica il regolamento; b) di imbarcare una persona con disabilità o a mobilità ridotta in tale aeroporto, purché la persona interessata sia in possesso di un biglietto valido e di una prenotazione (sebbene, poi, l'art. 4 stabilisca delle deroghe a tale principio). Inoltre, il Regolamento stabilisce che le persone disabili hanno il diritto di ricevere, sia negli aeroporti che a bordo degli aeromobili, l'assistenza necessaria a soddisfare le loro esigenze specifiche, così che possano viaggiare in condizioni simili a quelle degli altri utenti. Dopo l'entrata in vigore dell'atto appena analizzato, è stato adottato il Decreto legislativo n. 24 del 24 febbraio 2009, *Disciplina sanzionatoria da applicarsi in caso di violazione del Regolamento (CE) 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo*, che disciplina le sanzioni da applicarsi in caso di violazione del Regolamento comunitario. In sostanza, si tratta delle sanzioni che saranno applicate a coloro che violeranno le norme prescritte nel Regolamento. Tale provvedimento sanziona tutti quei comportamenti di vettori, gestori aeroportuali ed operatori turistici che possono ostacolare il libero utilizzo del mezzo aereo, dei passeggeri con disabilità (rifiuto di prenotazione o di imbarco, della mancata assistenza o dell'informazione carente). L'organismo preposto a vigilare sull'applicazione del Regolamento comunitario e ad irrogare le sanzioni in caso di violazione è l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). Gli importi delle sanzioni (da € 5.000 a € 120.000) saranno destinati al finanziamento di un Fondo speciale, da istituirs

presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la promozione di campagne di informazione e di iniziative a favore degli utenti disabili e a mobilità ridotta.

In tale ambito, si evidenzia che l'aeroporto di Napoli è un esempio di *best practices* poiché ha avviato un processo di ristrutturazione per renderlo accessibile e favorire la mobilità delle persone con disabilità.

Per quanto concerne la possibilità di usufruire di animali addestrati, la **Legge n. 37 del 14 febbraio 1974, Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico**, riconosce alle persone non vedenti il diritto di farsi accompagnare dal proprio cane senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa sia sui mezzi di trasporto che negli esercizi aperti al pubblico. Detta disciplina non prevedeva però alcuna sanzione per chi non avesse rispettato quanto in essa stabilito. Tale lacuna è stata colmata dalla Legge n. 60 dell'8 febbraio 2006 che ha modificato la Legge n. 37/1974 prevedendo che i responsabili della gestione di trasporti e i titolari di esercizi aperti al pubblico che impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, l'accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria che va dai 500 ai 2.500 euro.

E' opportuno segnalare che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con le Regioni Abruzzo ha avviato nell'anno 2009 un'iniziativa progettuale denominata "*Camminando Insieme*" per l'attuazione di politiche di promozione della partecipazione delle persone con disabilità e ultrasessantacinquenni non autosufficienti residenti nell'area colpita dal sisma del 6 aprile 2009 che prevedeva l'acquisto di automezzi idonei al trasporto di persone con disabilità da parte di comuni e/o consorzi di comuni.

Abitazione

Nel mese di dicembre 2007 è stato varato il *Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica*¹⁵ con il quale sono stati finanziati interventi per l'importo di **544 milioni di euro**, ripartiti fra le Regioni e le Province Autonome, al fine di garantire il passaggio da casa a casa di alcune categorie sociali (fra i quali le persone con invalidità superiore al 66%) e di ampliare l'offerta di alloggi sociali in locazione per coloro che sono collocati nelle graduatorie approvate dai comuni di residenza. Il Programma è finalizzato prioritariamente al recupero e all'adattamento funzionale di alloggi di proprietà degli ex

¹⁵ Art. 21 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modifiche in legge 29 novembre 2007, n. 222

IACP (istituti autonomi case popolari) o dei comuni, non occupati, all'acquisto ed alla locazione di alloggi, nonché all'eventuale costruzione di alloggi, da destinare prioritariamente a soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio dell'alloggio, in possesso di determinati requisiti (conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66%, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.)¹⁶

Barriere architettoniche

Quadro normativo generale

In Italia, il problema dell'abbattimento delle barriere architettoniche è stato dapprima affrontato con la Legge n. 118 del 30 marzo 1971, *Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili*. Nello specifico, l'art. 27, 1 c., della citata Legge prevede che per facilitare la vita di relazione dei "mutilati e invalidi civili", gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione devono essere costruiti in conformità alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante l'eliminazione delle barriere architettoniche anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti all'entrata in vigore della legge. Inoltre, i servizi di trasporti pubblici, in particolare i tram e le metropolitane, devono essere accessibili agli "invalidi non deambulanti" e in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico poteva essere vietato l'accesso ai "minorati". In particolare, in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli, deve essere previsto e riservato uno spazio agli invalidi in carrozzella. La medesima disposizione stabilisce, al secondo comma, che le norme di attuazione delle disposizioni di cui sopra sarebbero state emanate, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri competenti, entro un anno dall'entrata in vigore della citata legge.

L'attuazione di tale previsione è intervenuta con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 27 aprile 1978, *Regolamento di attuazione dell'art. 27 della Legge n. 118 del 30 marzo 1971 a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici*, abrogato e sostituito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 24 luglio 1996, *Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e*

¹⁶ Art. 1, comma 1, Legge 8 febbraio 2007, n. 9 "Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali"

servizi pubblici, il cui art. 13, 2 c., sancisce che “negli edifici pubblici deve essere garantito un livello di accessibilità degli spazi interni tale da consentire la fruizione dell’edificio sia al pubblico che al personale in servizio, secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236”. In tale contesto, è inoltre significativo ricordare la Legge n. 13 del 9 gennaio 1989, concernente *Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati..*

Il Decreto ministeriale indicato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1996, fissa, tra i criteri generali di progettazione degli edifici, tre livelli di qualità dello spazio costruito: l’*accessibilità*, la *visitabilità* e l’*adattabilità*. Tale atto fornisce all’art. 2, lett. a), la definizione di “barriera architettonica”. Con tale termine si identificano tutti quegli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzi o componenti o rappresentati dalla mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e non udenti.

Il concetto di barriera architettonica è, quindi, molto più esteso e articolato di quanto può apparire e comprende elementi di varia natura. Ciò che accomuna tali elementi è la possibilità di essere causa di limitazioni percettive, oltre che fisiche, come nel caso di particolari conformazioni degli oggetti e dei luoghi che possono risultare fonte di disorientamento, di affaticamento, di disagio o di pericolo (sono quindi barriere architettoniche non solo i gradini o i passaggi troppo angusti, ma anche i percorsi con pavimentazione sdruciolata, irregolare o sconnessa, le scale prive di corrimano, le rampe con forte pendenza o troppo lunghe, i luoghi d’attesa privi di sistemi di seduta o di protezione dagli agenti atmosferici se all’aperto, i terminali degli impianti posizionati troppo in alto o troppo in basso, la mancanza di indicazioni che favoriscano l’orientamento o l’individuazione delle fonti di pericolo, e altro).

Di particolare rilevanza è anche il principio, richiamato più volte nella definizione normativa, che le barriere architettoniche sono un ostacolo per “chiunque”, quindi non solo per particolari categorie di persone in condizioni di disabilità, ma per tutti i potenziali fruitori di un bene.

L’art. 2 del Decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989, in riferimento ai criteri sopra descritti, definisce: a) l’*accessibilità* come la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e

attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia; b) la *visitabilità* come la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione (spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali la persona entra in rapporto con la funzione ivi svolta) e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare; c) l'*adattabilità* come la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Si afferma inoltre che l'accessibilità deve essere garantita agli spazi esterni, a quelli comuni e agli ambienti destinati ad attività sociali, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive, edifici sedi di aziende, e altre ancora. Segue, poi, una normativa molto dettagliata sui criteri di progettazione per garantire l'accessibilità e la visitabilità. I principi sopra citati sono ripresi dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*.

È importante altresì segnalare che la Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, *Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*, stabilisce che i progetti delle opere da realizzare negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico sono subordinati al controllo dell'Ufficio Tecnico del Comune che ne verifica la conformità alla normativa vigente in materia. Una delle finalità della Legge n. 104/1992 è infatti quella di predisporre interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione della persona con disabilità. In particolare, l'art. 24, comma 9, dispone interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati, ad eliminare le barriere fisiche ed architettoniche, e attuare provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e l'organizzazione di trasporti specifici.

Misure adottate nel periodo di riferimento

A livello regionale, è da evidenziare, quale elemento di buona prassi in materia urbanistica ed edilizia, la Legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 5 del 23 febbraio 2007. Rilevante tra le disposizioni di tale Legge è l'inserimento nella Commissione edilizia, organo tecnico-consultivo del Comune, di un componente designato dalla Consulta regionale delle associazioni dei disabili (art. 42).

Vi è da aggiungere che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 96 del 28 febbraio 2003, su proposta del Fondo italiano per l'abbattimento delle barriere architettoniche (FIABA), è stata indetta la Giornata nazionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche che si tiene la prima domenica di ottobre di ogni anno.

È da segnalare inoltre che con Decreto del Ministero per i beni e attività culturali del 28 marzo 2008 sono state adottate le *Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale*.

Nel triennio 2008-2010 sono stati finanziati interventi per circa **50 milioni di euro** volti ad eliminare le barriere architettoniche in edifici pubblici o privati che ospitano uffici pubblici. Gli interventi, che hanno interessato tutte le regioni italiane, sono realizzati nel rispetto della normativa prevista dal D.P.R. 24.7.1996, n. 503 *"Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici"*. Sulla base dei fondi disponibili, ogni singolo Provveditorato alle Opere Pubbliche ha proposto un programma degli interventi da realizzare nell'ambito del territorio di propria competenza.

Per quanto concerne, invece, l'abbattimento delle barriere architettoniche negli impianti sportivi, si segnala che a breve sarà istituito un *Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva*. L'Osservatorio avrà il compito di fornire un quadro aggiornato degli impianti sportivi sul territorio nazionale di modo da permettere una pianificazione ragionata degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche delle strutture più vecchie, con gli adeguati finanziamenti.

Si confermano, infine, le detrazioni Irpef sulle spese di ristrutturazione edilizia di edifici privati volte all'eliminazione delle barriere architettoniche (v. rapporto precedente).

Attività culturali e di svago - Quadro normativo generale

Il quadro legislativo italiano in materia di partecipazione dei disabili alla vita culturale, al tempo libero ed allo sport si presenta piuttosto articolato. Il testo normativo di base è rappresentato dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, *Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociali ed i diritti delle persone handicappate*, in cui l'art. 23 è dedicato alla rimozione degli ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative.

Misure adottate nel periodo di riferimento

Riguardo alla realizzazione del *diritto del disabile al tempo libero ed alla partecipazione alla vita culturale*, il legislatore sia nazionale che regionale è più volte intervenuto allo scopo di *promuovere e facilitare l'accesso ai musei, alle biblioteche e, in generale, alle sedi culturali pubbliche*. In materia, si segnala che presso il Ministero per i beni e le attività culturali è stata istituita, con Decreto ministeriale del 26 febbraio 2007, la **Commissione per l'analisi delle problematiche relative alla disabilità nel settore dei beni e delle attività culturali**, costituita da dirigenti del Ministero per i beni e le attività culturali, rappresentanti delle università,

esperti e rappresentanti delle associazioni del settore. La Commissione ha predisposto un documento contenente le linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale, successivamente approvato con Decreto ministeriale 28 marzo 2008. Le linee guida sono rivolte «a tutti coloro, architetti e ingegneri, in primo luogo, funzionari di amministrazioni pubbliche o liberi professionisti, che nel corso della propria attività si trovano ad affrontare, seppur con ruoli diversi, il tema dell’accessibilità nell’ambito dei luoghi di interesse culturale». Giova ricordare che le linee guida non hanno effetto vincolante, costituendo, come si legge nel documento stesso, uno «strumento per stimolare la riflessione su un tema la cui complessità viene spesso sottovalutata».

L’ordinamento interno contempla apposite disposizioni anche riguardo all’accesso del disabile alla televisione, profilo specificamente oggetto di tutela anche nella Convenzione ONU sui disabili. In proposito, si menziona il Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 117, *Testo unico della radiotelevisione*, il cui art. 4, dedicato ai principi generali del sistema radiotelevisivo a garanzia degli utenti, dispone, sia pure con una formula piuttosto generica, che “è favorita”, anziché garantita, la ricezione da parte dei cittadini di disabilità sensoriali dei programmi televisivi, prevedendo a tal fine l’adozione di misure idonee, previa consultazione delle associazioni di categoria. Il nuovo contratto di servizio del 5 aprile 2007, concluso tra il Ministero delle Comunicazioni e la RAI per il triennio 2007-2009, introduce importanti novità riguardo alla tutela dei diritti dei disabili sordi, accolte favorevolmente anche dalle associazioni di categoria. L’art. 8, in particolare, richiamando tra l’altro la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, sancisce il principio generale di non discriminazione nella presenza delle persone disabili nei programmi di intrattenimento, di informazione, fiction e produzione RAI. Il successivo comma 2, sancisce l’impegno della RAI alla realizzazione di almeno una edizione al giorno di Tg1, Tg2, Tg3 e dei TGR regionali tradotti nella lingua dei segni e con i sottotitoli. La RAI garantisce inoltre «l’accesso alla propria offerta multimediale e televisiva alle persone con disabilità sensoriali o cognitive anche tramite specifiche programmazioni audiodescritte e trasmissione in modalità telesoftware per le persone non vedenti».

Turismo

E’ in vigore dal mese di giugno 2011 il nuovo **Codice del Turismo** (D.Lgs. 79/2011) che afferma il diritto delle persone disabili a fruire dell’offerta turistica in modo completo ed in autonomia, con pari opportunità rispetto agli altri. Difatti, secondo il codice è da considerarsi discriminatorio qualsiasi atto volto ad impedire alle persone con disabilità di esercitare il proprio diritto a godere del tempo libero. Le pari opportunità si traducono nell’abbattimento del prezzo aggiuntivo per servizi extra (ma indispensabili alla fruizione da parte delle persone con disabilità) e nell’eliminazione delle barriere architettoniche.

Sempre nel 2011, è stato siglato un Accordo fra il Ministero del Turismo e l'Inpdap (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) per la fruizione di Buoni vacanze da parte di persone con disabilità, pensionati e famiglie a basso reddito iscritti all'istituto stesso. Questi ultimi potranno effettuare soggiorni in località turistiche in tutto il territorio nazionale ed in ogni momento dell'anno, ad eccezione dell'alta stagione (1 luglio – 24 agosto), usufruendo di un contributo statale pari fino al 45% del costo del viaggio. Per il 2011, l'Inpdap ha stanziato 2 milioni di euro per le vacanze dei propri iscritti mentre ulteriori risorse saranno garantite per i successivi due anni, fino al raddoppio del contributo stesso. L'iniziativa intende presentare un nuovo modello di turismo sociale a sostegno del diritto alla vacanza senza barriere, né fisiche né di reddito e fornire un esempio che potrà essere seguito da altre casse previdenziali.

Si rinvia al rapporto precedente per l'illustrazione delle iniziative, tuttora vigenti, volte ad agevolare la frequenza di sale cinematografiche.

Sport – Quadro normativo generale

Anche nel campo dello sport, il legislatore nazionale ha apprestato un'apposita normativa volta sia a promuovere la pratica e la disciplina sportiva da parte dei disabili, sia a garantire il loro accesso agli impianti sportivi. La pratica dello sport è garantita sia a livello base sia a livello agonistico (cfr. art. 23 della Legge n. 104/1992). In questo ambito si segnala tra l'altro che, a seguito delle modiche legislative introdotte dalla Legge 15 luglio 2003, n. 189, *Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili*, le competenze del CONI (Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate) sono state estese anche alla promozione della massima diffusione della pratica sportiva sia per i normodotati sia per i disabili (cfr. art. 2 del Decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, *Riordino del Comitato olimpico nazionale – CONI, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*). In particolare, l'art. 12 bis, disposizione aggiunta dalla Legge n. 189/2003, disciplina le competenze specifiche del CONI riguardo alla promozione dello sport dei disabili. La norma prevede che il CONI si impegni: a) nella promozione e sviluppo, con adeguate risorse, dello sport dei disabili; b) nel riconoscimento agli atleti disabili del medesimo trattamento premiale ed economico accordato agli atleti normodotati nelle Olimpiadi, nonché del diritto degli atleti guida di atleti disabili di accompagnarli sul podio in caso di premiazione. Sempre con la Legge n. 189/2003 il legislatore ha istituito il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) con competenza riguardo all'organizzazione e alla gestione delle attività sportive praticate dalle persone disabili.

Misure adottate nel periodo di riferimento

Il comma 580 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2006*, ha assegnato un contributo di 500.000 euro al CIP, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, per la promozione della pratica sportiva di base e agonistica. Detto contributo è stato aumentato dalle successive leggi finanziarie (cfr. comma 1298 dell'art. 1, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed il comma 568 dell'art. 2, Legge 24 dicembre 2007, n. 244), nonché dal recente Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*, convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133. Quanto precede attiene alla promozione dell'attività sportiva da parte disabili; riguardo al diritto di accedere ai luoghi in cui sono contenuti gli impianti sportivi, detto diritto trova applicazione attraverso atti normativi volti alla rimozione delle barriere architettoniche.

Patenti speciali in vigore per sesso e regione. Valori assoluti e quozienti per 1000 patenti di tutti i tipi.
Aprile 2011

Provincia di residenza	Maschi	Femmine	Maschi e Femmine	Quozienti per 1000 patenti di tutti i tipi
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	736	298	1.034	13
Piemonte	31.756	12.722	44.478	16
Lombardia	51.160	20.972	72.132	12
Trentino Alto-Adige	6.529	2.738	9.267	16
Bolzano-Bozen	2.429	1.001	3.430	12
Trento	4.099	1.738	5.837	20
Veneto	28.788	13.573	42.361	14
Friuli Venezia-Giulia	7.568	3.580	11.148	15
Liguria	7.816	2.759	10.575	11
Emilia Romagna	27.183	12.526	39.709	15
Toscana	19.831	8.257	28.088	12
Marche	10.079	4.131	14.210	15
Umbria	4.579	1.775	6.354	12
Lazio	17.805	7.024	24.829	7
Abruzzo	7.327	2.436	9.763	12
Molise	1.539	411	1.950	10
Campania	15.616	4.344	19.960	6
Basilicata	3.035	864	3.899	11
Puglia	15.856	4.840	20.696	9
Calabria	6.371	1.890	8.261	7
Sicilia	19.687	6.318	26.005	9

Sardegna	8.878	3.299	12.177	12
Provincia non codificata	-	-	18	13
Totale Italia	292.138	114.758	406.914	11

Personne di 18 anni e più per presenza della disabilità, sesso, classe di età e utilizzo dell'automobile come conducente. Quozienti per 100 persone dello stesso sesso e classe d'età. Anno 2010.

Maschi	da 18 a 24 anni	Spesso	Disabili	66,8	Non Disabili	70,5
Maschi	da 18 a 24 anni	Qualche volta	Disabili	4,6	Non Disabili	6,6
Maschi	da 18 a 24 anni	Mai	Disabili	25,9	Non Disabili	17,8
Maschi	da 18 a 24 anni	Non indicato	Disabili	2,7	Non Disabili	5,1
Maschi	da 25 a 64 anni	Spesso	Disabili	84,2	Non Disabili	88,9
Maschi	da 25 a 64 anni	Qualche volta	Disabili	3,1	Non Disabili	2,6
Maschi	da 25 a 64 anni	Mai	Disabili	11,3	Non Disabili	5,1
Maschi	da 25 a 64 anni	Non indicato	Disabili	1,4	Non Disabili	3,3
Maschi	da 65 anni in poi	Spesso	Disabili	53,9	Non Disabili	74,6
Maschi	da 65 anni in poi	Qualche volta	Disabili	5,1	Non Disabili	5,0
Maschi	da 65 anni in poi	Mai	Disabili	39,2	Non Disabili	16,0
Maschi	da 65 anni in poi	Non indicato	Disabili	1,9	Non Disabili	4,4
Maschi	Totale	Spesso	Disabili	69,4	Non Disabili	84,9
Maschi	Totale	Qualche volta	Disabili	4,1	Non Disabili	3,4
Maschi	Totale	Mai	Disabili	24,8	Non Disabili	8,1
Maschi	Totale	Non indicato	Disabili	1,7	Non Disabili	3,7
Femmine	da 18 a 24 anni	Spesso	Disabili	55,6	Non Disabili	53,8
Femmine	da 18 a 24 anni	Qualche volta	Disabili	6,4	Non Disabili	11,4
Femmine	da 18 a 24 anni	Mai	Disabili	35,1	Non Disabili	30,5
Femmine	da 18 a 24 anni	Non indicato	Disabili	3,0	Non Disabili	4,4
Femmine	da 25 a 64 anni	Spesso	Disabili	59,3	Non Disabili	69,9
Femmine	da 25 a 64 anni	Qualche volta	Disabili	5,0	Non Disabili	5,0
Femmine	da 25 a 64 anni	Mai	Disabili	34,0	Non Disabili	21,9

Femmine	da 25 a 64 anni	Non indicato	Disabili	1,7	Non Disabili	3,3
Femmine	da 65 anni in poi	Spesso	Disabili	10,1	Non Disabili	23,6
Femmine	da 65 anni in poi	Qualche volta	Disabili	2,8	Non Disabili	4,4
Femmine	da 65 anni in poi	Mai	Disabili	84,3	Non Disabili	66,4
Femmine	da 65 anni in poi	Non indicato	Disabili	2,7	Non Disabili	5,7
Femmine	Totale	Spesso	Disabili	31,5	Non Disabili	60,5
Femmine	Totale	Qualche volta	Disabili	3,8	Non Disabili	5,5
Femmine	Totale	Mai	Disabili	62,3	Non Disabili	30,2
Femmine	Totale	Non indicato	Disabili	2,3	Non Disabili	3,8
Maschi e Femmine	da 18 a 24 anni	Spesso	Disabili	60,3	Non Disabili	62,4
Maschi e Femmine	da 18 a 24 anni	Qualche volta	Disabili	5,6	Non Disabili	8,9
Maschi e Femmine	da 18 a 24 anni	Mai	Disabili	31,2	Non Disabili	24,0
Maschi e Femmine	da 18 a 24 anni	Non indicato	Disabili	2,9	Non Disabili	4,7
Maschi e Femmine	da 25 a 64 anni	Spesso	Disabili	71,3	Non Disabili	79,4
Maschi e Femmine	da 25 a 64 anni	Qualche volta	Disabili	4,1	Non Disabili	3,8
Maschi e Femmine	da 25 a 64 anni	Mai	Disabili	23,0	Non Disabili	13,5
Maschi e Femmine	da 25 a 64 anni	Non indicato	Disabili	1,6	Non Disabili	3,3
Maschi e Femmine	da 65 anni in poi	Spesso	Disabili	27,2	Non Disabili	47,0
Maschi e Femmine	da 65 anni in poi	Qualche volta	Disabili	3,7	Non Disabili	4,6
Maschi e Femmine	da 65 anni in poi	Mai	Disabili	66,7	Non Disabili	43,3
Maschi e Femmine	da 65 anni in poi	Non indicato	Disabili	2,4	Non Disabili	5,1
Maschi e Femmine	Totale	Spesso	Disabili	47,9	Non Disabili	72,6
Maschi e Femmine	Totale	Qualche volta	Disabili	3,9	Non Disabili	4,5
Maschi e Femmine	Totale	Mai	Disabili	46,1	Non Disabili	19,3

Maschi e Femmine	Totale	Non indicato	Disabili	2,0	Non Disabili	3,7
------------------	--------	--------------	----------	-----	--------------	-----

Personne di 14 anni e più per presenza di disabilità, sesso, classe di età e utilizzo del treno. Quozienti per 100 persone dello stesso sesso e classe d'età. Anno 2010.						
Maschi	da 14 a 24 anni	Utilizza	Disabili	46,0	Non Disabili	38,1
Maschi	da 14 a 24 anni	Non utilizza	Disabili	50,3	Non Disabili	57,9
Maschi	da 14 a 24 anni	Non indicato	Disabili	3,7	Non Disabili	4,0
Maschi	da 25 a 64 anni	Utilizza	Disabili	33,6	Non Disabili	30,9
Maschi	da 25 a 64 anni	Non utilizza	Disabili	65,0	Non Disabili	66,5
Maschi	da 25 a 64 anni	Non indicato	Disabili	1,4	Non Disabili	2,6
Maschi	da 65 anni in poi	Utilizza	Disabili	16,9	Non Disabili	23,7
Maschi	da 65 anni in poi	Non utilizza	Disabili	82,3	Non Disabili	72,5
Maschi	da 65 anni in poi	Non indicato	Disabili	0,8	Non Disabili	3,8
Maschi	Totale	Utilizza	Disabili	26,3	Non Disabili	31,1
Maschi	Totale	Non utilizza	Disabili	72,5	Non Disabili	65,9
Maschi	Totale	Non indicato	Disabili	1,2	Non Disabili	3,0
Femmine	da 14 a 24 anni	Utilizza	Disabili	54,0	Non Disabili	43,3
Femmine	da 14 a 24 anni	Non utilizza	Disabili	43,2	Non Disabili	52,3
Femmine	da 14 a 24 anni	Non indicato	Disabili	2,8	Non Disabili	4,4
Femmine	da 25 a 64 anni	Utilizza	Disabili	31,8	Non Disabili	32,9
Femmine	da 25 a 64 anni	Non utilizza	Disabili	67,3	Non Disabili	64,8
Femmine	da 25 a 64 anni	Non indicato	Disabili	0,9	Non Disabili	2,3
Femmine	da 65 anni in poi	Utilizza	Disabili	11,7	Non Disabili	19,3
Femmine	da 65 anni in poi	Non utilizza	Disabili	87,5	Non Disabili	76,5
Femmine	da 65 anni in poi	Non indicato	Disabili	0,9	Non Disabili	4,2
Femmine	Totale	Utilizza	Disabili	21,4	Non Disabili	32,3
Femmine	Totale	Non utilizza	Disabili	77,6	Non Disabili	64,8

Femmine	Totale	Non indicato	Disabili	0,9	Non Disabili	2,9
Maschi e Femmine	da 14 a 24 anni	Utilizza	Disabili	50,5	Non Disabili	40,6
Maschi e Femmine	da 14 a 24 anni	Non utilizza	Disabili	46,3	Non Disabili	55,2
Maschi e Femmine	da 14 a 24 anni	Non indicato	Disabili	3,2	Non Disabili	4,2
Maschi e Femmine	da 25 a 64 anni	Utilizza	Disabili	32,7	Non Disabili	31,9
Maschi e Femmine	da 25 a 64 anni	Non utilizza	Disabili	66,2	Non Disabili	65,7
Maschi e Femmine	da 25 a 64 anni	Non indicato	Disabili	1,1	Non Disabili	2,4
Maschi e Femmine	da 65 anni in poi	Utilizza	Disabili	13,7	Non Disabili	21,3
Maschi e Femmine	da 65 anni in poi	Non utilizza	Disabili	85,4	Non Disabili	74,7
Maschi e Femmine	da 65 anni in poi	Non indicato	Disabili	0,8	Non Disabili	4,0
Maschi e Femmine	Totale	Utilizza	Disabili	23,5	Non Disabili	31,7
Maschi e Femmine	Totale	Non utilizza	Disabili	75,4	Non Disabili	65,4
Maschi e Femmine	Totale	Non indicato	Disabili	1,0	Non Disabili	2,9

Persone di 14 anni e più per presenza della disabilità, classe di età, sesso e utilizzo di pullman o corriere che collegano comuni diversi. Quozienti per 100 persone dello stesso sesso e classe di età.
Anno 2010.

Maschi	da 14 a 24 anni	Utilizza	Disabili	43,1	Non Disabili	35,7
Maschi	da 14 a 24 anni	Non utilizza	Disabili	53,7	Non Disabili	60,1
Maschi	da 14 a 24 anni	Non indicato	Disabili	3,2	Non Disabili	4,2
Maschi	da 25 a 64 anni	Utilizza	Disabili	13,9	Non Disabili	10,5
Maschi	da 25 a 64 anni	Non utilizza	Disabili	84,4	Non Disabili	86,7
Maschi	da 25 a 64 anni	Non indicato	Disabili	1,7	Non Disabili	2,9
Maschi	da 65 anni in poi	Utilizza	Disabili	11,2	Non Disabili	11,2
Maschi	da 65 anni in poi	Non utilizza	Disabili	87,9	Non Disabili	84,8
Maschi	da 65 anni in poi	Non indicato	Disabili	0,9	Non Disabili	4,0
Maschi	Totale	Utilizza	Disabili	13,7	Non Disabili	14,6
Maschi	Totale	Non utilizza	Disabili	84,9	Non Disabili	82,2
Maschi	Totale	Non indicato	Disabili	1,4	Non Disabili	3,2
Femmine	da 14 a 24 anni	Utilizza	Disabili	52,2	Non Disabili	41,6
Femmine	da 14 a 24 anni	Non utilizza	Disabili	45,6	Non Disabili	54,0
Femmine	da 14 a 24 anni	Non indicato	Disabili	2,2	Non Disabili	4,4
Femmine	da 25 a 64 anni	Utilizza	Disabili	21,0	Non Disabili	16,3
Femmine	da 25 a 64 anni	Non utilizza	Disabili	77,7	Non Disabili	81,1
Femmine	da 25 a 64 anni	Non indicato	Disabili	1,3	Non Disabili	2,6
Femmine	da 65 anni in poi	Utilizza	Disabili	10,5	Non Disabili	13,4
Femmine	da 65 anni in poi	Non utilizza	Disabili	88,3	Non Disabili	82,3
Femmine	da 65 anni in poi	Non indicato	Disabili	1,2	Non Disabili	4,3
Femmine	Totale	Utilizza	Disabili	16,3	Non Disabili	19,6

Femmine	Totale	Non utilizza	Disabili	82,4	Non Disabili	77,3
Femmine	Totale	Non indicato	Disabili	1,3	Non Disabili	3,1
Maschi e Femmine	da 14 a 24 anni	Utilizza	Disabili	48,2	Non Disabili	38,6
Maschi e Femmine	da 14 a 24 anni	Non utilizza	Disabili	49,2	Non Disabili	57,1
Maschi e Femmine	da 14 a 24 anni	Non indicato	Disabili	2,6	Non Disabili	4,3
Maschi e Femmine	da 25 a 64 anni	Utilizza	Disabili	17,6	Non Disabili	13,4
Maschi e Femmine	da 25 a 64 anni	Non utilizza	Disabili	80,9	Non Disabili	83,9
Maschi e Femmine	da 25 a 64 anni	Non indicato	Disabili	1,5	Non Disabili	2,7
Maschi e Femmine	da 65 anni in poi	Utilizza	Disabili	10,8	Non Disabili	12,4
Maschi e Femmine	da 65 anni in poi	Non utilizza	Disabili	88,1	Non Disabili	83,4
Maschi e Femmine	da 65 anni in poi	Non indicato	Disabili	1,1	Non Disabili	4,2
Maschi e Femmine	Totale	Utilizza	Disabili	15,2	Non Disabili	17,1
Maschi e Femmine	Totale	Non utilizza	Disabili	83,5	Non Disabili	79,7
Maschi e Femmine	Totale	Non indicato	Disabili	1,3	Non Disabili	3,2

Personne di 14 anni e più per presenza della disabilità, sesso, classe di età e utilizzo dell'autobus, filobus e tram. Quozienti per 100 persone dello stesso sesso e classe d'età. Anno 2010.

Maschi	da 14 a 24 anni	Utilizza	Disabili	46,2	Non Disabili	36,0
Maschi	da 14 a 24 anni	Non utilizza	Disabili	38,4	Non Disabili	43,9
Maschi	da 14 a 24 anni	Non esiste il servizio	Disabili	12,7	Non Disabili	16,5
Maschi	da 14 a 24 anni	Non indicato	Disabili	2,8	Non Disabili	3,7
Maschi	da 25 a 64 anni	Utilizza	Disabili	21,0	Non Disabili	17,6
Maschi	da 25 a 64 anni	Non utilizza	Disabili	60,8	Non Disabili	63,4
Maschi	da 25 a 64 anni	Non esiste il servizio	Disabili	17,7	Non Disabili	16,6
Maschi	da 25 a 64 anni	Non indicato	Disabili	0,5	Non Disabili	2,4
Maschi	da 65 anni in poi	Utilizza	Disabili	23,0	Non Disabili	23,0
Maschi	da 65 anni in poi	Non utilizza	Disabili	57,8	Non Disabili	56,8
Maschi	da 65 anni in poi	Non esiste il servizio	Disabili	18,7	Non Disabili	16,8
Maschi	da 65 anni in poi	Non indicato	Disabili	0,5	Non Disabili	3,4
Maschi	Totale	Utilizza	Disabili	22,8	Non Disabili	21,3
Maschi	Totale	Non utilizza	Disabili	58,6	Non Disabili	59,4
Maschi	Totale	Non esiste il servizio	Disabili	18,0	Non Disabili	16,6
Maschi	Totale	Non indicato	Disabili	0,6	Non Disabili	2,7
Femmine	da 14 a 24 anni	Utilizza	Disabili	53,9	Non Disabili	43,4
Femmine	da 14 a 24 anni	Non utilizza	Disabili	32,5	Non Disabili	36,6
Femmine	da 14 a 24 anni	Non esiste il servizio	Disabili	11,4	Non Disabili	15,9
Femmine	da 14 a 24 anni	Non indicato	Disabili	2,2	Non Disabili	4,1
Femmine	da 25 a 64 anni	Utilizza	Disabili	28,0	Non Disabili	25,2
Femmine	da 25 a 64 anni	Non utilizza	Disabili	53,6	Non Disabili	55,9

Femmine	da 25 a 64 anni	Non esiste il servizio	Disabili	17,8	Non Disabili	16,9
Femmine	da 25 a 64 anni	Non indicato	Disabili	0,7	Non Disabili	2,0
Femmine	da 65 anni in poi	Utilizza	Disabili	20,9	Non Disabili	29,3
Femmine	da 65 anni in poi	Non utilizza	Disabili	61,5	Non Disabili	50,1
Femmine	da 65 anni in poi	Non esiste il servizio	Disabili	16,8	Non Disabili	17,1
Femmine	da 65 anni in poi	Non indicato	Disabili	0,8	Non Disabili	3,6
Femmine	Totale	Utilizza	Disabili	24,9	Non Disabili	28,5
Femmine	Totale	Non utilizza	Disabili	57,2	Non Disabili	52,2
Femmine	Totale	Non esiste il servizio	Disabili	17,0	Non Disabili	16,8
Femmine	Totale	Non indicato	Disabili	0,8	Non Disabili	2,6
Maschi e Femmine	da 14 a 24 anni	Utilizza	Disabili	50,5	Non Disabili	39,6
Maschi e Femmine	da 14 a 24 anni	Non utilizza	Disabili	35,1	Non Disabili	40,3
Maschi e Femmine	da 14 a 24 anni	Non esiste il servizio	Disabili	12,0	Non Disabili	16,2
Maschi e Femmine	da 14 a 24 anni	Non indicato	Disabili	2,4	Non Disabili	3,9
Maschi e Femmine	da 25 a 64 anni	Utilizza	Disabili	24,6	Non Disabili	21,4
Maschi e Femmine	da 25 a 64 anni	Non utilizza	Disabili	57,0	Non Disabili	59,7
Maschi e Femmine	da 25 a 64 anni	Non esiste il servizio	Disabili	17,8	Non Disabili	16,8
Maschi e Femmine	da 25 a 64 anni	Non indicato	Disabili	0,6	Non Disabili	2,2
Maschi e Femmine	da 65 anni in poi	Utilizza	Disabili	21,7	Non Disabili	26,4
Maschi e Femmine	da 65 anni in poi	Non utilizza	Disabili	60,0	Non Disabili	53,2
Maschi e Femmine	da 65 anni in poi	Non esiste il servizio	Disabili	17,5	Non Disabili	16,9
Maschi e Femmine	da 65 anni in poi	Non indicato	Disabili	0,7	Non Disabili	3,5
Maschi e Femmine	Totale	Utilizza	Disabili	24,0	Non Disabili	24,9
Maschi e Femmine	Totale	Non utilizza	Disabili	57,8	Non Disabili	55,7

Maschi e Femmine	Totale	Non esiste il servizio	Disabili	17,4	Non Disabili	16,7
Maschi e Femmine	Totale	Non indicato	Disabili	0,7	Non Disabili	2,6

Persone di 14 anni e più per presenza della disabilità, sesso e partecipazione sociale. Quozienti per 100 persone dello stesso sesso. Anno 2010.

Maschi	Riunioni in associazioni ecologiche, per i diritti civili, per la pace	Non partecipa	Disabili	96,0	Non disabili	94,3
Maschi	Riunioni in associazioni ecologiche, per i diritti civili, per la pace	Partecipa	Disabili	2,1	Non disabili	2,0
Maschi	Riunioni in associazioni ecologiche, per i diritti civili, per la pace	Non indicato	Disabili	2,0	Non disabili	3,8
Maschi	Riunioni in associazioni culturali, ricreative o di altro tipo	Non partecipa	Disabili	86,7	Non disabili	85,3
Maschi	Riunioni in associazioni culturali, ricreative o di altro tipo	Partecipa	Disabili	11,7	Non disabili	11,0
Maschi	Riunioni in associazioni culturali, ricreative o di altro tipo	Non indicato	Disabili	1,6	Non disabili	3,7
Maschi	Versano soldi ad associazioni	Non partecipa	Disabili	78,6	Non disabili	79,3
Maschi	Versano soldi ad associazioni	Partecipa	Disabili	20,0	Non disabili	17,3
Maschi	Versano soldi ad associazioni	Non indicato	Disabili	1,4	Non disabili	3,4
Maschi	Attività gratuite in associazioni di volontariato	Non partecipa	Disabili	88,8	Non disabili	86,1
Maschi	Attività gratuite in associazioni di volontariato	Partecipa	Disabili	9,8	Non disabili	10,6
Maschi	Attività gratuite in associazioni di volontariato	Non indicato	Disabili	1,4	Non disabili	3,2
Maschi	Partecipa ad almeno 1 attività sociale	Non partecipa	Disabili	71,7	Non disabili	74,1
Maschi	Partecipa ad almeno 1 attività sociale	Partecipa	Disabili	28,3	Non disabili	25,9
Maschi	Partecipa ad almeno 1 attività sociale	Non indicato	Disabili	0,0	Non disabili	0,0
Femmine	Riunioni in associazioni ecologiche, per i diritti civili, per la pace	Non partecipa	Disabili	96,6	Non disabili	94,6
Femmine	Riunioni in associazioni ecologiche, per i diritti civili, per la pace	Partecipa	Disabili	1,3	Non disabili	1,7
Femmine	Riunioni in associazioni ecologiche, per i diritti civili, per la pace	Non indicato	Disabili	2,1	Non disabili	3,7

Femmine	Riunioni in associazioni culturali, ricreative o di altro tipo	Non partecipa	Disabili	91,8	Non disabili	87,8
Femmine	Riunioni in associazioni culturali, ricreative o di altro tipo	Partecipa	Disabili	6,5	Non disabili	8,7
Femmine	Riunioni in associazioni culturali, ricreative o di altro tipo	Non indicato	Disabili	1,7	Non disabili	3,5
Femmine	Versano soldi ad associazioni	Non partecipa	Disabili	80,6	Non disabili	79,3
Femmine	Versano soldi ad associazioni	Partecipa	Disabili	17,7	Non disabili	17,3
Femmine	Versano soldi ad associazioni	Non indicato	Disabili	1,7	Non disabili	3,4
Femmine	Attività gratuite in associazioni di volontariato	Non partecipa	Disabili	90,5	Non disabili	86,8
Femmine	Attività gratuite in associazioni di volontariato	Partecipa	Disabili	8,1	Non disabili	9,9
Femmine	Attività gratuite in associazioni di volontariato	Non indicato	Disabili	1,4	Non disabili	3,3
Femmine	Partecipa ad almeno 1 attività sociale	Non partecipa	Disabili	76,8	Non disabili	75,0
Femmine	Partecipa ad almeno 1 attività sociale	Partecipa	Disabili	23,2	Non disabili	25,0
Femmine	Partecipa ad almeno 1 attività sociale	Non indicato	Disabili	0,0	Non disabili	0,0
Maschi e Femmine	Riunioni in associazioni ecologiche, per i diritti civili, per la pace	Non partecipa	Disabili	96,3	Non disabili	94,4
Maschi e Femmine	Riunioni in associazioni ecologiche, per i diritti civili, per la pace	Partecipa	Disabili	1,6	Non disabili	1,9
Maschi e Femmine	Riunioni in associazioni ecologiche, per i diritti civili, per la pace	Non indicato	Disabili	2,0	Non disabili	3,7
Maschi e Femmine	Riunioni in associazioni culturali, ricreative o di altro tipo	Non partecipa	Disabili	89,6	Non disabili	86,6
Maschi e Femmine	Riunioni in associazioni culturali, ricreative o di altro tipo	Partecipa	Disabili	8,8	Non disabili	9,9
Maschi e Femmine	Riunioni in associazioni culturali, ricreative o di altro tipo	Non indicato	Disabili	1,7	Non disabili	3,6
Maschi e Femmine	Versano soldi ad associazioni	Non partecipa	Disabili	79,7	Non disabili	79,3
Maschi e Femmine	Versano soldi ad associazioni	Partecipa	Disabili	18,7	Non disabili	17,3

Maschi e Femmine	Versano soldi ad associazioni	Non indicato	Disabili	1,6	Non disabili	3,4
Maschi e Femmine	Attività gratuite in associazioni di volontariato	Non partecipa	Disabili	89,8	Non disabili	86,4
Maschi e Femmine	Attività gratuite in associazioni di volontariato	Partecipa	Disabili	8,8	Non disabili	10,3
Maschi e Femmine	Attività gratuite in associazioni di volontariato	Non indicato	Disabili	1,4	Non disabili	3,3
Maschi e Femmine	Partecipa ad almeno 1 attività sociale	Non partecipa	Disabili	74,6	Non disabili	74,5
Maschi e Femmine	Partecipa ad almeno 1 attività sociale	Partecipa	Disabili	25,4	Non disabili	25,5
Maschi e Femmine	Partecipa ad almeno 1 attività sociale	Non indicato	Disabili	0,0	Non disabili	0,0

Nota: Per partecipazione ad almeno un'attività sociale si intende la partecipazione ad almeno 1 delle seguenti attività: attività gratuite in associazioni di volontariato, riunioni di associazioni ecologiche, per i diritti civili e per la pace, riunioni in associazioni culturali, ricreative o di altro tipo ed anche il versamento di soldi ad associazioni.

Persone di 18 anni e più in base alla frequenza con cui leggono i quotidiani per presenza della disabilità, classe di età e sesso. Quozienti per 100 persone dello stesso sesso e classe di età. Anno 2010.

Maschi	Da 18 a 44 anni	Mai	Disabili	36,0	Non disabili	32,3
Maschi	Da 18 a 44 anni	Uno o due giorni	Disabili	30,4	Non disabili	29,9
Maschi	Da 18 a 44 anni	Tre o quattro giorni	Disabili	9,5	Non disabili	11,2
Maschi	Da 18 a 44 anni	Cinque o sei giorni	Disabili	5,1	Non disabili	4,1
Maschi	Da 18 a 44 anni	Tutti i giorni	Disabili	17,6	Non disabili	19,9
Maschi	Da 18 a 44 anni	Non indicato	Disabili	1,4	Non disabili	2,6
Maschi	Da 18 a 44 anni	Totale	Disabili	100,0	Non disabili	100,0
Maschi	Da 45 a 64 anni	Mai	Disabili	29,2	Non disabili	23,5
Maschi	Da 45 a 64 anni	Uno o due giorni	Disabili	27,9	Non disabili	27,1
Maschi	Da 45 a 64 anni	Tre o quattro giorni	Disabili	8,8	Non disabili	11,0
Maschi	Da 45 a 64 anni	Cinque o sei giorni	Disabili	4,9	Non disabili	4,3
Maschi	Da 45 a 64 anni	Tutti i giorni	Disabili	28,6	Non disabili	32,0
Maschi	Da 45 a 64 anni	Non indicato	Disabili	0,5	Non disabili	2,0
Maschi	Da 45 a 64 anni	Totale	Disabili	100,0	Non disabili	100,0
Maschi	Da 65 anni in poi	Mai	Disabili	43,8	Non disabili	28,6
Maschi	Da 65 anni in poi	Uno o due giorni	Disabili	19,5	Non disabili	20,3
Maschi	Da 65 anni in poi	Tre o quattro giorni	Disabili	6,8	Non disabili	8,5
Maschi	Da 65 anni in poi	Cinque o sei giorni	Disabili	3,3	Non disabili	4,2
Maschi	Da 65 anni in poi	Tutti i giorni	Disabili	26,0	Non disabili	35,2
Maschi	Da 65 anni in poi	Non indicato	Disabili	0,6	Non disabili	3,1
Maschi	Da 65 anni in poi	Totale	Disabili	100,0	Non disabili	100,0
Maschi	Totale	Mai	Disabili	37,4	Non disabili	28,9
Maschi	Totale	Uno o due giorni	Disabili	24,4	Non disabili	27,6

Maschi	Totale	Tre o quattro giorni	Disabili	8,0	Non disabili	10,7
Maschi	Totale	Cinque o sei giorni	Disabili	4,2	Non disabili	4,2
Maschi	Totale	Tutti i giorni	Disabili	25,3	Non disabili	26,1
Maschi	Totale	Non indicato	Disabili	0,7	Non disabili	2,5
Maschi	Totale	Totale	Disabili	100,0	Non disabili	100,0
Femmine	Da 18 a 44 anni	Mai	Disabili	45,1	Non disabili	43,3
Femmine	Da 18 a 44 anni	Uno o due giorni	Disabili	34,7	Non disabili	30,5
Femmine	Da 18 a 44 anni	Tre o quattro giorni	Disabili	6,5	Non disabili	8,9
Femmine	Da 18 a 44 anni	Cinque o sei giorni	Disabili	3,3	Non disabili	3,3
Femmine	Da 18 a 44 anni	Tutti i giorni	Disabili	9,5	Non disabili	12,0
Femmine	Da 18 a 44 anni	Non indicato	Disabili	0,9	Non disabili	2,0
Femmine	Da 18 a 44 anni	Totale	Disabili	100,0	Non disabili	100,0
Femmine	Da 45 a 64 anni	Mai	Disabili	43,2	Non disabili	36,8
Femmine	Da 45 a 64 anni	Uno o due giorni	Disabili	25,6	Non disabili	27,4
Femmine	Da 45 a 64 anni	Tre o quattro giorni	Disabili	10,7	Non disabili	9,3
Femmine	Da 45 a 64 anni	Cinque o sei giorni	Disabili	3,9	Non disabili	4,1
Femmine	Da 45 a 64 anni	Tutti i giorni	Disabili	16,1	Non disabili	20,1
Femmine	Da 45 a 64 anni	Non indicato	Disabili	0,5	Non disabili	2,3
Femmine	Da 45 a 64 anni	Totale	Disabili	100,0	Non disabili	100,0
Femmine	Da 65 anni in poi	Mai	Disabili	63,0	Non disabili	45,2
Femmine	Da 65 anni in poi	Uno o due giorni	Disabili	15,9	Non disabili	21,9
Femmine	Da 65 anni in poi	Tre o quattro giorni	Disabili	4,9	Non disabili	6,6
Femmine	Da 65 anni in poi	Cinque o sei giorni	Disabili	2,3	Non disabili	2,6
Femmine	Da 65 anni in poi	Tutti i giorni	Disabili	13,2	Non disabili	20,2

Femmine	Da 65 anni in poi	Non indicato	Disabili	0,7	Non disabili	3,5
Femmine	Da 65 anni in poi	Totale	Disabili	100,0	Non disabili	100,0
Femmine	Totale	Mai	Disabili	54,6	Non disabili	41,5
Femmine	Totale	Uno o due giorni	Disabili	21,6	Non disabili	28,0
Femmine	Totale	Tre o quattro giorni	Disabili	6,8	Non disabili	8,6
Femmine	Totale	Cinque o sei giorni	Disabili	2,9	Non disabili	3,4
Femmine	Totale	Tutti i giorni	Disabili	13,4	Non disabili	16,0
Femmine	Totale	Non indicato	Disabili	0,7	Non disabili	2,4
Femmine	Totale	Totale	Disabili	100,0	Non disabili	100,0
Maschi e Femmine	Da 18 a 44 anni	Mai	Disabili	40,8	Non disabili	37,7
Maschi e Femmine	Da 18 a 44 anni	Uno o due giorni	Disabili	32,6	Non disabili	30,2
Maschi e Femmine	Da 18 a 44 anni	Tre o quattro giorni	Disabili	7,9	Non disabili	10,0
Maschi e Femmine	Da 18 a 44 anni	Cinque o sei giorni	Disabili	4,2	Non disabili	3,7
Maschi e Femmine	Da 18 a 44 anni	Tutti i giorni	Disabili	13,3	Non disabili	16,0
Maschi e Femmine	Da 18 a 44 anni	Non indicato	Disabili	1,1	Non disabili	2,3
Maschi e Femmine	Da 18 a 44 anni	Totale	Disabili	100,0	Non disabili	100,0
Maschi e Femmine	Da 45 a 64 anni	Mai	Disabili	36,4	Non disabili	30,3
Maschi e Femmine	Da 45 a 64 anni	Uno o due giorni	Disabili	26,7	Non disabili	27,3
Maschi e Femmine	Da 45 a 64 anni	Tre o quattro giorni	Disabili	9,8	Non disabili	10,1
Maschi e Femmine	Da 45 a 64 anni	Cinque o sei giorni	Disabili	4,4	Non disabili	4,2
Maschi e Femmine	Da 45 a 64 anni	Tutti i giorni	Disabili	22,1	Non disabili	26,0
Maschi e Femmine	Da 45 a 64 anni	Non indicato	Disabili	0,5	Non disabili	2,2
Maschi e Femmine	Da 45 a 64 anni	Totale	Disabili	100,0	Non disabili	100,0
Maschi e Femmine	Da 65 anni in poi	Mai	Disabili	55,5	Non disabili	37,6

Maschi e Femmine	Da 65 anni in poi	Uno o due giorni	Disabili	17,3	Non disabili	21,2
Maschi e Femmine	Da 65 anni in poi	Tre o quattro giorni	Disabili	5,6	Non disabili	7,5
Maschi e Femmine	Da 65 anni in poi	Cinque o sei giorni	Disabili	2,7	Non disabili	3,3
Maschi e Femmine	Da 65 anni in poi	Tutti i giorni	Disabili	18,2	Non disabili	27,1
Maschi e Femmine	Da 65 anni in poi	Non indicato	Disabili	0,7	Non disabili	3,3
Maschi e Femmine	Da 65 anni in poi	Totale	Disabili	100,0	Non disabili	100,0
Maschi e Femmine	Totale	Mai	Disabili	47,2	Non disabili	35,3
Maschi e Femmine	Totale	Uno o due giorni	Disabili	22,8	Non disabili	27,8
Maschi e Femmine	Totale	Tre o quattro giorni	Disabili	7,3	Non disabili	9,7
Maschi e Femmine	Totale	Cinque o sei giorni	Disabili	3,5	Non disabili	3,8
Maschi e Femmine	Totale	Tutti i giorni	Disabili	18,6	Non disabili	21,0
Maschi e Femmine	Totale	Non indicato	Disabili	0,7	Non disabili	2,4
Maschi e Femmine	Totale	Totale	Disabili	100,0	Non disabili	100,0

Persone di 18 anni e più che ascoltano la radio per presenza della disabilità e classe d'età. Quozienti per 100 persone della stessa età. Anno 2010.

Da 18 a 44 anni	Non ascoltano la radio	Disabili	25,7	Non disabili	23,3
Da 18 a 44 anni	Ascoltano la radio	Disabili	73,7	Non disabili	74,6
Da 18 a 44 anni	Non indicato	Disabili	0,5	Non disabili	2,0
Da 18 a 44 anni	Totale	Disabili	100,0	Non disabili	100,0
Da 45 a 64 anni	Non ascoltano la radio	Disabili	39,7	Non disabili	35,6
Da 45 a 64 anni	Ascoltano la radio	Disabili	59,8	Non disabili	62,7
Da 45 a 64 anni	Non indicato	Disabili	0,5	Non disabili	1,7
Da 45 a 64 anni	Totale	Disabili	100,0	Non disabili	100,0
Da 65 anni in poi	Non ascoltano la radio	Disabili	67,2	Non disabili	56,8
Da 65 anni in poi	Ascoltano la radio	Disabili	32,4	Non disabili	39,9
Da 65 anni in poi	Non indicato	Disabili	0,4	Non disabili	3,3
Da 65 anni in poi	Totale	Disabili	100,0	Non disabili	100,0
Totale	Non ascoltano la radio	Disabili	51,7	Non disabili	32,6
Totale	Ascoltano la radio	Disabili	47,8	Non disabili	65,3
Totale	Non indicato	Disabili	0,5	Non disabili	2,1
Totale	Totale	Disabili	100,0	Non disabili	100,0

Personne di 18 anni e più che guardano la televisione per presenza della disabilità e classe di età.

Quozienti per 100 persone della stessa età. Anno 2010.

Da 18 a 44 anni	Non guardano la televisione	Disabili	8,1	Non disabili	6,4
Da 18 a 44 anni	Guardano la televisione	Disabili	91,5	Non disabili	91,4
Da 18 a 44 anni	Non indicato	Disabili	0,4	Non disabili	2,2
Da 18 a 44 anni	Totale	Disabili	100,0	Non disabili	100,0
Da 45 a 64 anni	Non guardano la televisione	Disabili	4,4	Non disabili	4,3
Da 45 a 64 anni	Guardano la televisione	Disabili	95,2	Non disabili	93,9
Da 45 a 64 anni	Non indicato	Disabili	0,4	Non disabili	1,7
Da 45 a 64 anni	Totale	Disabili	100,0	Non disabili	100,0
Da 65 anni in poi	Non guardano la televisione	Disabili	4,4	Non disabili	1,9
Da 65 anni in poi	Guardano la televisione	Disabili	95,2	Non disabili	94,9
Da 65 anni in poi	Non indicato	Disabili	0,3	Non disabili	3,1
Da 65 anni in poi	Totale	Disabili	100,0	Non disabili	100,0
Totale	Non guardano la televisione	Disabili	5,1	Non disabili	5,0
Totale	Guardano la televisione	Disabili	94,6	Non disabili	92,8
Totale	Non indicato	Disabili	0,4	Non disabili	2,2
Totale	Totale	Disabili	100,0	Non disabili	100,0

Personne di 18 anni e più che guardano la televisione per presenza della disabilità e classe di età.

Quozienti per 100 persone della stessa età. Anno 2010.

Da 18 a 44 anni	Non guardano la televisione	Disabili	8,1	Non disabili	6,4
Da 18 a 44 anni	Guardano la televisione	Disabili	91,5	Non disabili	91,4
Da 18 a 44 anni	Non indicato	Disabili	0,4	Non disabili	2,2
Da 18 a 44 anni	Totale	Disabili	100,0	Non disabili	100,0
Da 45 a 64 anni	Non guardano la televisione	Disabili	4,4	Non disabili	4,3
Da 45 a 64 anni	Guardano la televisione	Disabili	95,2	Non disabili	93,9
Da 45 a 64 anni	Non indicato	Disabili	0,4	Non disabili	1,7
Da 45 a 64 anni	Totale	Disabili	100,0	Non disabili	100,0
Da 65 anni in poi	Non guardano la televisione	Disabili	4,4	Non disabili	1,9
Da 65 anni in poi	Guardano la televisione	Disabili	95,2	Non disabili	94,9
Da 65 anni in poi	Non indicato	Disabili	0,3	Non disabili	3,1
Da 65 anni in poi	Totale	Disabili	100,0	Non disabili	100,0
Totale	Non guardano la televisione	Disabili	5,1	Non disabili	5,0
Totale	Guardano la televisione	Disabili	94,6	Non disabili	92,8
Totale	Non indicato	Disabili	0,4	Non disabili	2,2
Totale	Totale	Disabili	100,0	Non disabili	100,0

Persone di 14 anni e più che nel tempo libero, negli ultimi 12 mesi, si sono recati al cinema, al teatro o a vedere spettacoli, per presenza della disabilità, classe di età e sesso. Quozienti per 100 persone dello stesso sesso e classe di età. Anno 2010.

Maschi	Da 14 a 44 anni	Nessuna attività svolta	Disabili	68,7	Non disabili	64,3
Maschi	Da 14 a 44 anni	Qualche attività svolta	Disabili	31,3	Non disabili	35,7
Maschi	Da 14 a 44 anni	Totale	Disabili	100,0	Non disabili	100,0
Maschi	Da 45 a 64 anni	Nessuna attività svolta	Disabili	82,7	Non disabili	79,0
Maschi	Da 45 a 64 anni	Qualche attività svolta	Disabili	17,3	Non disabili	21,0
Maschi	Da 45 a 64 anni	Totale	Disabili	100,0	Non disabili	100,0
Maschi	Da 65 anni in poi	Nessuna attività svolta	Disabili	93,8	Non disabili	87,5
Maschi	Da 65 anni in poi	Qualche attività svolta	Disabili	6,2	Non disabili	12,5
Maschi	Da 65 anni in poi	Totale	Disabili	100,0	Non disabili	100,0
Maschi	Totale	Nessuna attività svolta	Disabili	85,2	Non disabili	71,9
Maschi	Totale	Qualche attività svolta	Disabili	14,8	Non disabili	28,1
Maschi	Totale	Totale	Disabili	100,0	Non disabili	100,0
Femmine	Da 14 a 44 anni	Nessuna attività svolta	Disabili	74,8	Non disabili	70,4
Femmine	Da 14 a 44 anni	Qualche attività svolta	Disabili	25,2	Non disabili	29,6
Femmine	Da 14 a 44 anni	Totale	Disabili	100,0	Non disabili	100,0
Femmine	Da 45 a 64 anni	Nessuna attività svolta	Disabili	85,1	Non disabili	83,5
Femmine	Da 45 a 64 anni	Qualche attività svolta	Disabili	14,9	Non disabili	16,5
Femmine	Da 45 a 64 anni	Totale	Disabili	100,0	Non disabili	100,0
Femmine	Da 65 anni in poi	Nessuna attività svolta	Disabili	96,8	Non disabili	91,7
Femmine	Da 65 anni in poi	Qualche attività svolta	Disabili	3,2	Non disabili	8,3
Femmine	Da 65 anni in poi	Totale	Disabili	100,0	Non disabili	100,0
Femmine	Totale	Nessuna attività svolta	Disabili	89,9	Non disabili	77,6

Femmine	Totale	Qualche attività svolta	Disabili	10,1	Non disabili	22,4
Femmine	Totale	Totale	Disabili	100,0	Non disabili	100,0
Maschi e Femmine	Da 14 a 44 anni	Nessuna attività svolta	Disabili	71,9	Non disabili	67,3
Maschi e Femmine	Da 14 a 44 anni	Qualche attività svolta	Disabili	28,1	Non disabili	32,7
Maschi e Femmine	Da 14 a 44 anni	Totale	Disabili	100,0	Non disabili	100,0
Maschi e Femmine	Da 45 a 64 anni	Nessuna attività svolta	Disabili	84,0	Non disabili	81,3
Maschi e Femmine	Da 45 a 64 anni	Qualche attività svolta	Disabili	16,0	Non disabili	18,7
Maschi e Femmine	Da 45 a 64 anni	Totale	Disabili	100,0	Non disabili	100,0
Maschi e Femmine	Da 65 anni in poi	Nessuna attività svolta	Disabili	95,6	Non disabili	89,7
Maschi e Femmine	Da 65 anni in poi	Qualche attività svolta	Disabili	4,4	Non disabili	10,3
Maschi e Femmine	Da 65 anni in poi	Totale	Disabili	100,0	Non disabili	100,0
Maschi e Femmine	Totale	Nessuna attività svolta	Disabili	87,8	Non disabili	74,7
Maschi e Femmine	Totale	Qualche attività svolta	Disabili	12,2	Non disabili	25,3
Maschi e Femmine	Totale	Totale	Disabili	100,0	Non disabili	100,0

Persone di 14 anni e più che hanno letto almeno un libro negli ultimi 12 mesi per presenza della disabilità e sesso. Quozienti per 100 persone dello stesso sesso. Anno 2010.

Maschi	Non leggono libri	Disabili	67,2	Non disabili	56,4
Maschi	Leggono libri	Disabili	31,7	Non disabili	40,8
Maschi	Non indicato	Disabili	1,2	Non disabili	2,8
Femmine	Non leggono libri	Disabili	60,8	Non disabili	40,5
Femmine	Leggono libri	Disabili	38,1	Non disabili	56,9
Femmine	Non indicato	Disabili	1,1	Non disabili	2,6
Maschi e Femmine	Non leggono libri	Disabili	63,6	Non disabili	48,4
Maschi e Femmine	Leggono libri	Disabili	35,3	Non disabili	48,9
Maschi e Femmine	Non indicato	Disabili	1,1	Non disabili	2,7

Persone di 18 anni e più, che usano il computer, per presenza della disabilità e classe di età. Quozienti per 100 persone della stessa età. Anno 2010.

da 18 a 44 anni	Spesso	Disabili	69,9	Non Disabili	71,0
da 18 a 44 anni	Qualche volta	Disabili	5,2	Non Disabili	4,7
da 18 a 44 anni	Mai	Disabili	24,5	Non Disabili	22,0
da 18 a 44 anni	Non indicato	Disabili	0,3	Non Disabili	2,3
da 18 a 44 anni	Totale	Disabili	100,0	Non Disabili	100,0
da 45 a 64 anni	Spesso	Disabili	36,9	Non Disabili	45,6
da 45 a 64 anni	Qualche volta	Disabili	4,7	Non Disabili	4,9
da 45 a 64 anni	Mai	Disabili	57,6	Non Disabili	47,3
da 45 a 64 anni	Non indicato	Disabili	0,8	Non Disabili	2,2
da 45 a 64 anni	Totale	Disabili	100,0	Non Disabili	100,0

da 65 anni in poi	Spesso	Disabili	4,3	Non Disabili	10,7
da 65 anni in poi	Qualche volta	Disabili	0,9	Non Disabili	1,6
da 65 anni in poi	Mai	Disabili	93,9	Non Disabili	83,6
da 65 anni in poi	Non indicato	Disabili	0,9	Non Disabili	4,1
da 65 anni in poi	Totale	Disabili	100,0	Non Disabili	100,0
Totale	Spesso	Disabili	25,3	Non Disabili	53,1
Totale	Qualche volta	Disabili	2,8	Non Disabili	4,3
Totale	Mai	Disabili	71,2	Non Disabili	40,1
Totale	Non indicato	Disabili	0,8	Non Disabili	2,5
Totale	Totale	Disabili	100,0	Non Disabili	100,0

Personne di 18 anni e più che usano internet per presenza della disabilità e classe di età. Quozienti per 100 persone della stessa età. Anno 2010.

da 18 a 44 anni	Spesso	Disabili	65,5	Non Disabili	68,0
da 18 a 44 anni	Qualche volta	Disabili	7,2	Non Disabili	5,8
da 18 a 44 anni	Mai	Disabili	26,4	Non Disabili	23,6
da 18 a 44 anni	Non indicato	Disabili	0,9	Non Disabili	2,6
da 18 a 44 anni	Totale	Disabili	100,0	Non Disabili	100,0
da 45 a 64 anni	Spesso	Disabili	33,1	Non Disabili	41,1
da 45 a 64 anni	Qualche volta	Disabili	5,1	Non Disabili	5,7
da 45 a 64 anni	Mai	Disabili	60,2	Non Disabili	50,6
da 45 a 64 anni	Non indicato	Disabili	1,6	Non Disabili	2,7
da 45 a 64 anni	Totale	Disabili	100,0	Non Disabili	100,0
da 65 anni in poi	Spesso	Disabili	3,4	Non Disabili	9,2
da 65 anni in poi	Qualche volta	Disabili	0,7	Non Disabili	1,5
da 65 anni in poi	Mai	Disabili	94,1	Non Disabili	84,5
da 65 anni in poi	Non indicato	Disabili	1,7	Non Disabili	4,8
da 65 anni in poi	Totale	Disabili	100,0	Non Disabili	100,0
Totale	Spesso	Disabili	23,0	Non Disabili	49,8
Totale	Qualche volta	Disabili	3,1	Non Disabili	5,1
Totale	Mai	Disabili	72,4	Non Disabili	42,1
Totale	Non indicato	Disabili	1,5	Non Disabili	3,0
Totale	Totale	Disabili	100,0	Non Disabili	100,0

Persone di 6 anni e più per presenza della disabilità, classe di età e pratica di una qualsiasi attività fisica o sportiva. Quozienti per 100 persone. Anni 2004-2005.

Da 6 a 44 anni	Nessuna attività fisica o sportiva	Disabili	58,1	Non disabili	41,2
Da 6 a 44 anni	Qualche attività fisica o sportiva	Disabili	41,9	Non disabili	58,8
Da 6 a 44 anni	Totale	Disabili	100,0	Non disabili	100,0
Da 45 a 64 anni	Nessuna attività fisica o sportiva	Disabili	76,3	Non disabili	52,2
Da 45 a 64 anni	Qualche attività fisica o sportiva	Disabili	23,7	Non disabili	47,8
Da 45 a 64 anni	Totale	Disabili	100,0	Non disabili	100,0
Da 65 anni in poi	Nessuna attività fisica o sportiva	Disabili	88,8	Non disabili	57,8
Da 65 anni in poi	Qualche attività fisica o sportiva	Disabili	11,2	Non disabili	42,2
Da 65 anni in poi	Totale	Disabili	100,0	Non disabili	100,0
Totale	Nessuna attività fisica o sportiva	Disabili	84,5	Non disabili	47,1
Totale	Qualche attività fisica o sportiva	Disabili	15,5	Non disabili	52,9
Totale	Totale	Disabili	100,0	Non disabili	100,0

Ultima rilevazione effettuata

Prestazioni finanziarie

Riguardo le prestazioni finanziarie erogate a favore delle persone disabili, si confermano gli istituti illustrati nel precedente rapporto. Si riportano, di seguito, gli importi 2010 delle principali provvidenze economiche per gli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.

Provvidenza	Importo 2010	Limite reddito 2010
Pensione ciechi civili assoluti	277,57	15.154,24
Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati)	256,67	15.154,24
Pensione ciechi civili parziali	256,67	15.154,24
Pensione invalidi civili totali	256,67	15.154,24
Assegno mensile invalidi civili totali	256,67	4.408,95
Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti	783,60	Nessuno
Indennità speciale ciechi ventesimisti	185,25	Nessuno
Indennità accompagnamento invalidi civili totali	480,47	Nessuno
Indennità di frequenza minorenni	256,67	4.408,95
Indennità comunicazione sordomuti	239,97	Nessuno
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major	460,97	Nessuno

Fonte: INPS